

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001** 10
- Regolamento (CE) n. 661/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15
- Regolamento (CE) n. 662/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 17
- Regolamento (CE) n. 663/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 19
- Regolamento (CE) n. 664/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera..... 21
- Regolamento (CE) n. 665/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 23
- Regolamento (CE) n. 666/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione 25
- Regolamento (CE) n. 667/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 27

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 668/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	29
Regolamento (CE) n. 669/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98	31
Regolamento (CE) n. 670/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98	32
Regolamento (CE) n. 671/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98	33
Regolamento (CE) n. 672/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 200ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	34
Regolamento (CE) n. 673/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 236ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87	35
Regolamento (CE) n. 674/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	36
Regolamento (CE) n. 675/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1394/98 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	38
* Regolamento (CE) n. 676/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati	40
* Regolamento (CE) n. 677/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	42
* Regolamento (CE) n. 678/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano	43
* Regolamento (CE) n. 679/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone	46
Regolamento (CE) n. 680/1999 della Commissione, del 26 marzo 1999, che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 220ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	47

★ Direttiva 1999/19/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ⁽¹⁾	48
--	----

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/224/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele	50
--	----

Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele	51
---	----

Dichiarazione congiunta	60
-------------------------------	----

Commissione

1999/225/CE:

★ Decisione della Commissione, del 13 maggio 1998, concernente gli aiuti concessi dalla Germania a favore dell'impresa Herborn und Breitenbach GmbH, già Drahtziehmaschinenwerk Gröna GmbH ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1687].....	62
---	----

1999/226/CECA:


★ Decisione della Commissione, del 1° luglio 1998, relativa agli aiuti progettati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dell'impresa siderurgica Servola SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1941].....	69
--	----

1999/227/CECA:

★ Decisione della Commissione, del 29 luglio 1998, riguardante un aiuto concesso dal Land Bassa Sassonia (Germania) a favore dell'impresa Georgsmarienhütte GmbH ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2556].....	72
---	----

1999/228/CE:

★ Decisione della Commissione, del 5 marzo 1999, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati provenienti da talune zone dell'Arabia Saudita ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 496]	77
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato

interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;

(8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

⁽¹⁾ GU C 116 del 16. 4. 1998, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 10.

- (9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;
- (10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;
- (11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;
- (12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;
- (13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;
- (14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;
- (15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;
- (16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;
- (17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;
- (18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;
- (19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;
- (20) considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;

- (21) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;
- (22) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuti» qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;
- b) «aiuti esistenti»:
- i) fatto salvo il disposto degli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
 - ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
 - iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
 - iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15;
 - v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
- c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
- d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;
- f) «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;
- g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;
- h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni

pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata «notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro

interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

Richiesta di informazioni

1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1. La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1. Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata «decisione condizionale»).

5. La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata «decisione negativa»).

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

6. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.

Articolo 8

Ritiro della notifica

1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7.

2. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 9

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 10

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata «ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

*Articolo 11***Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti**

1. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di sospensione»).

2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

- in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;
- occorre affrontare una situazione di emergenza;
- esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 12***Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione**

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.

*Articolo 13***Decisioni della Commissione**

1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine

formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2. Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 7, paragrafo 7.

3. L'articolo 9 si applica per quanto compatibile.

*Articolo 14***Recupero degli aiuti**

1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

*Articolo 15***Periodo limite**

1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato

membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.

CAPO IV

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 16

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15.

CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 17

Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 18

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato

membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

- a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,
- b) l'introduzione di obblighi procedurali o
- c) l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 19

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.

CAPO VI

PARTI INTERESSATE

Articolo 20

Diritti degli interessati

1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l'interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l'argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.

3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.

CAPO VII

CONTROLLO

*Articolo 21***Relazioni annuali**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.

*Articolo 22***Controlli in loco**

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2. Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

- a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
- b) chiedere spiegazioni orali sul posto;
- c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 23***Mancato rispetto di decisioni e di sentenze**

1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*Articolo 24***Segreto professionale**

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 25***Destinatario delle decisioni**

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente a quest'ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla Commissione quali informazioni siano a suo parere soggette all'obbligo del segreto professionale.

*Articolo 26***Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.
3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.
4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 27***Disposizioni di attuazione**

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali, le modalità dei termini e il calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

*Articolo 28***Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato**

È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

*Articolo 29***Consultazione del comitato**

1. La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.
2. La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

REGOLAMENTO (CE) N. 660/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria; che il Consiglio ha deciso di aumentare tale importo dal 50 % al 65 % della differenza rispetto al raccolto 1992: che tale aumento deve essere calcolato sulla base della differenza tra il premio concesso per il raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà di tabacco; che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 non corrisponde a tale obiettivo; che occorre pertanto modificare il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92;

considerando che occorre fissare il livello dei premi tenendo conto degli obiettivi della politica agricola comune, in particolare per garantire alla popolazione agricola un livello di vita equo; che l'importo dei premi deve tener conto delle possibilità di smercio passate e prevedibili delle differenti varietà di tabacco in condizioni normali di concorrenza; che occorre fissare il livello dei premi per tre raccolti consecutivi e di porli in connessione con i limiti di garanzia stabiliti per i tre raccolti 1999, 2000 e 2001 in modo da garantire la stabilità del settore;

considerando che l'articolo 8, secondo comma, e l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevedono la ripartizione dei limiti di garanzia per tre raccolti a partire dal raccolto 1999 per ciascun gruppo di varietà tra gli Stati membri produttori;

considerando che occorre fissare il livello di tali limiti per i tre raccolti 1999, 2000 e 2001 tenendo conto, in particolare, delle condizioni del mercato e di quelle socioeconomiche ed agronomiche nelle zone di produzione; che tale fissazione deve essere effettuata a tempo opportuno per permettere ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti succitati;

considerando che, a seguito dell'aumento degli importi supplementari per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria, occorre ridurre i limiti di garanzia di detti Stati membri allo scopo di rispettare il principio della neutralità di bilancio;

considerando che, nel rispetto delle potenzialità di produzione e della ripartizione della quota per Stato membro, occorre far sì che sia favorita con una progressione graduale la quota per le varietà che hanno smaltimenti sicuri e prezzi di mercato elevati, a scapito della quota per le varietà con smaltimenti difficili e prezzi di mercato bassi;

considerando che le misure in questione devono essere applicate quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente:

«2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivati in Belgio, in Germania, in Francia e in Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio applicabile al raccolto 1998 e quello applicabile al raccolto 1992 per dette varietà.»

Articolo 2

Per i raccolti 1999, 2000 e 2001 l'importo dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 (GU L 210 del 20.7.1998, pag. 23).

⁽²⁾ GU C 361 del 24. 11. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ Parere espresso l'11 marzo 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 5 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 3

Per i raccolti 1999, 2000 e 2001 i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per gruppo di varietà e per Stato membro sono fissati all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN

ALLEGATO I

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEI RACCOLTI 1999, 2000 e 2001

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	VI Basma	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
EUR/kg	2,98062	2,38423	2,38423	2,62199	2,38423	4,12957	3,50395	2,50377

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	EUR/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,5509
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,8822
Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,5039
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,4112

ALLEGATO II

LIMITI DI GARANZIA 1999

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	Altri			Totale
						VI Basmas	VII Katerini	VIII Kaba Koulak	
Italia	48 125	46 655	18 056	7 173	12 000		500		132 509
Grecia	30 700	12 400			14 800	26 100	22 250	20 407	126 657
Spagna	29 000	2 470	10 800	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	9 500	8 300	8 548						26 348
Germania	3 000	4 125	4 500						11 625
Belgio		191	1 662						1 853
Austria	30	446	100						576
	125 855	75 787	43 666	7 203	26 800	26 100	22 750	20 407	348 568

LIMITI DI GARANZIA 2000

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	Altri			Totale
						VI Basmas	VII Katerini	VIII Kaba Koulak	
Italia	48 500	47 000	17 900	6 965	10 100		1 500		131 965
Grecia	31 200	12 400			12 640	26 330	22 750	20 788	126 108
Spagna	29 000	2 470	10 800	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	9 500	8 300	8 548						26 348
Germania	3 000	4 125	4 500						11 625
Belgio		191	1 662						1 853
Austria	30	446	100						576
	126 730	76 132	43 510	6 995	22 740	26 330	24 250	20 788	347 475

LIMITI DI GARANZIA 2001

	I Flue-cured	II Light air-cured	III Dark air-cured	IV Fire-cured	V Sun-cured	Altri			Totale
						VI Basma	VII Katerini	VIII Kaba Koulak	
Italia	48 500	47 000	17 900	6 965	10 100		1 500		131 965
Grecia	31 900	12 400			11 000	26 330	23 270	20 788	125 688
Spagna	29 000	2 470	10 800	30					42 300
Portogallo	5 500	1 200							6 700
Francia	9 500	8 300	8 548						26 348
Germania	3 000	4 125	4 500						11 625
Belgio		191	1 662						1 853
Austria	30	446	100						576
	127 430	76 132	43 510	6 995	21 100	26 330	24 770	20 788	347 055

REGOLAMENTO (CE) N. 661/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	86,0	
	204	45,4	
	212	44,2	
	999	58,5	
0707 00 05	068	110,5	
	999	110,5	
0709 10 00	220	173,3	
	999	173,3	
0709 90 70	052	97,9	
	204	157,1	
	999	127,5	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,5	
	204	45,3	
	212	45,1	
	220	38,2	
	600	73,1	
	624	48,8	
	999	50,2	
0805 30 10	052	37,8	
	600	81,9	
	999	59,9	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	106,9	
	388	79,0	
	400	83,6	
	404	96,3	
	508	80,9	
	512	79,7	
	524	68,3	
	528	68,9	
	720	82,5	
	999	82,9	
	0808 20 50	052	133,1
		388	65,1
512		65,8	
528		66,2	
624		74,4	
720		69,3	
999		79,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 662/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 430/1999 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 52 del 27. 2. 1999, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	39,00	39,00	39,00	42,00
Orzo (1003 00 90)	58,00	58,00	58,00	61,00
Granturco (1005 90 00)	50,00	50,00	50,00	53,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 663/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 431/1999 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 52 del 27. 2. 1999, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	36,00
Orzo	(1003 00 90)	55,00
Granturco	(1005 90 00)	47,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	63,00

REGOLAMENTO (CE) N. 664/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/1999 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 52 del 27. 2. 1999, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	36,00	36,00
Orzo (1003 00 90)	55,00	55,00
Granturco (1005 90 00)	47,00	47,00
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 665/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	33,00
1002 00 00 9000	71,50
1003 00 90 9000	52,00
1004 00 00 9400	60,00
1005 90 00 9000	44,00
1006 30 92 9100	142,00
1006 30 92 9900	142,00
1006 30 94 9100	142,00
1006 30 94 9900	142,00
1006 30 96 9100	142,00
1006 30 96 9900	142,00
1006 30 98 9100	142,00
1006 30 98 9900	142,00
1006 30 65 9900	142,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	44,00
1101 00 15 9100	45,25
1101 00 15 9130	45,25
1102 20 10 9200	62,45
1102 20 10 9400	53,53
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	68,63
1103 11 10 9200	30,00
1103 11 90 9200	30,00
1103 13 10 9100	80,30
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	94,90
1104 21 50 9100	91,50

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 666/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 2 542 t di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario limitare il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 2 542 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1999.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	87,00	1006 30 65 9900	01	109,00
1006 20 13 9000	01	87,00		04	—
1006 20 15 9000	01	87,00	1006 30 67 9100	05	115,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	87,00	1006 30 92 9100	01	109,00
1006 20 94 9000	01	87,00		02	—
1006 20 96 9000	01	87,00		03	—
1006 20 98 9000	—	—		04	—
1006 30 21 9000	01	87,00		05	115,00
1006 30 23 9000	01	87,00	1006 30 92 9900	01	109,00
1006 30 25 9000	01	87,00		04	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	109,00
1006 30 42 9000	01	87,00		02	—
1006 30 44 9000	01	87,00		03	—
1006 30 46 9000	01	87,00		04	—
1006 30 48 9000	—	—		05	115,00
1006 30 61 9100	01	109,00	1006 30 94 9900	01	109,00
	02	—		04	—
	03	—	1006 30 96 9100	01	109,00
	04	—		02	—
	05	115,00		03	—
1006 30 61 9900	01	109,00		04	—
	04	—		05	115,00
1006 30 63 9100	01	109,00	1006 30 96 9900	01	109,00
	02	—		04	—
	03	—	1006 30 98 9100	05	115,00
	04	—	1006 30 98 9900	—	—
	05	115,00	1006 40 00 9000	—	—
1006 30 63 9900	01	109,00			
	04	—			
1006 30 65 9100	01	109,00			
	02	—			
	03	—			
	04	—			
	05	115,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 922 t.
- 02 le zone I, II, III, VI,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
- 05 Ceuta e Melilla; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 620 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 667/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 21. 4. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	123,00
Rotture di riso (1006 40)	27,00

REGOLAMENTO (CE) N. 668/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigiona-

mento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	123,00	123,00

REGOLAMENTO (CE) N. 669/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 22 al 25 marzo 1999, è fissata una restituzione massima pari a 155,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98 dell'Europa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 46.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 670/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 22 al 25 marzo 1999, è fissata una restituzione massima pari a 320,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 671/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 22 al 25 marzo 1999, è fissata una restituzione massima pari a 125,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 672/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 200ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 200ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 673/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 236ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 236ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 marzo 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 674/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 6. 3. 1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	95	91
	Burro $< 82\%$		—	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 675/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1394/98 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che per il regolamento (CEE) n. 1394/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 457/1999 ⁽⁴⁾, sono state fissate le quantità per l'approvvigionamento dell'arcipelago in conigli riproduttori originari del resto della Comunità;

considerando che il bilancio suddetto può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno delle isole Canarie; che, in base alle informazioni fornite dalle competenti autorità, appare giustificato un aumento del quantitativo di conigli riproduttori per la

campagna 1998/99; che è quindi necessario adattare a tal fine il bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti per le isole Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1394/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 3. 3. 1999, pag. 6.

ALLEGATO

Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Aiuto (in EUR/capo)
ex 0106 00 10	Conigli riproduttori		
	— linee pure e nonni	2 750	30
	— genitori	6 000	24

REGOLAMENTO (CE) N. 676/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica per la quinta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1794/97⁽⁴⁾, gli essiccatori da utilizzare per la disidratazione dei foraggi freschi devono raggiungere una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 °C;

considerando che da numerose ricerche e studi scientifici risulta che l'essiccazione ad alta temperatura dei foraggi freschi consente di salvaguardare il valore nutrizionale di un prodotto di alta qualità e in particolare il suo tenore in betacarotene;

considerando che la situazione del mercato dei foraggi essiccati, caratterizzato da una tendenza flessiva dei prezzi di vendita e da un aumento della produzione, impone di garantire l'offerta di un prodotto finito di elevata qualità nutrizionale, ottenuto a condizioni di concorrenza comparabili, e di giustificare l'importo dell'aiuto concesso a titolo di contributo alle spese di trasformazione; che tale obiettivo può essere conseguito generalizzando la pratica di essiccazione ad alta temperatura;

considerando che nella maggior parte delle aziende la trasformazione dei foraggi viene effettuata ad alta temperatura; che gli impianti tecnici che funzionano ancora con una temperatura dell'aria e all'entrata di 93 °C devono pertanto essere modificati in tempi brevi per adeguarsi a tale pratica;

considerando che per effettuare le modifiche tecniche necessarie a tal fine occorre che l'autorità competente confermi il riconoscimento delle aziende;

considerando che pochi essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C sono attualmente in uso in alcuni Stati membri; che si tratta di piccoli impianti di scarsa capacità, per i quali non è possibile aumentare la temperatura di funzionamento senza modificare radicalmente le loro caratteristiche tecniche; che tali impianti possono pertanto beneficiare di una deroga al requisito della temperatura minima di essiccazione di 350 °C, fermo restando che dopo l'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 nessun nuovo impianto di questo tipo potrà ottenere il riconoscimento;

considerando che ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 785/95 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le superfici e i quantitativi oggetto dei contratti delle dichiarazioni di consegna; che alla luce dell'esperienza acquisita tale comunicazione si è rivelata una fonte di informazioni contraddittorie e insoddisfacenti; che occorre quindi abolirla;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 785/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, punto 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«— temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 350 °C; tuttavia, per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 °C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999-2000 non è fatto obbligo di conformità a tale requisito»;

2) all'articolo 15, il testo della lettera b) è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.⁽²⁾ GU L 131 del 15. 6. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 79 del 7. 4. 1995, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 255 del 18. 9. 1997, pag. 12.

Articolo 2

1. Le modifiche tecniche degli impianti di essiccazione, rese necessarie ai sensi dell'articolo 1, punto 1, sono effettuate fatto salvo l'obbligo di informare l'autorità competente nei termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 per ottenere la conferma del riconoscimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 maggio 1999 l'elenco degli essiccatoi a nastro che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio

della campagna di commercializzazione 1999-2000 e che possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, punto 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, ad eccezione dell'articolo 1, punto 1), che si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 677/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare gli articoli 9, 13 e 25,considerando che il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione⁽³⁾ ha autorizzato una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98⁽⁵⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che sussistono le ragioni che hanno portato all'aumento della durata di validità dei titoli di esportazione che prevedono la fissazione anticipata della restituzione e all'estensione della deroga dell'articolo 10, paragrafo 5, ai prodotti di cui al codice NC 0202; che è quindi

necessario estendere la durata di validità del regolamento (CE) n. 2789/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2789/98 la data del «31 marzo 1999» è sostituita dal «30 giugno 1999».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 347 del 23. 12. 1998, pag. 33.⁽⁴⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 678/1999 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1999
recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora, che necessitano una maturazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale;

considerando che la stagionalità della produzione del Pecorino Romano dà luogo ad un accumulo di giacenze difficili da vendere e che rischiano di provocare una diminuzione dei prezzi; che è pertanto opportuno far ricorso, per tali quantitativi, ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale misura, occorre fissare la quantità massima che beneficia dell'aiuto e la durata dei contratti in funzione delle effettive necessità del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi in oggetto, che è inoltre opportuno precisare il contenuto del contratto di ammasso per garantire l'identificazione dei formaggi e il controllo delle scorte che beneficiano di un aiuto; che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/1999⁽⁵⁾, stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di controllo, è opportuno precisare le disposizioni ad esso relative, con particolare riferimento alla documentazione da presentare e alle verifiche in loco da effettuare; che queste nuove disposizioni rendono necessario accordare agli Stati membri la possibilità di disporre che le spese dei controlli siano a carico, in tutto o in parte, del contraente;

considerando che è opportuno assicurare la continuità delle operazioni di stoccaggio in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 15 000 t del Pecorino Romano fabbricato nella Comunità, rispondente alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 1° ottobre 1998;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;
- d) il depositante si impegna:

— a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo di intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 70 del 17. 3. 1999, pag. 12.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi:

- i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo di intervento, il contratto si considera come non modificato;
- ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

- a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo di intervento le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, 40 giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 1999.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 180 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 2000. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), primo trattino, al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:

- a) 100 Euro per tonnellata per le spese fisse;
- b) 0,35 Euro per tonnellata per giorni di ammasso contrattuale, per le spese di deposito in magazzino;

c) 0,52 Euro per tonnellata per giorno di ammasso contrattuale, per le spese finanziarie.

2. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

- a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
- b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
- c) la data di entrata all'ammasso,
- d) la presenza nel deposito,
- e) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano:

- a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,
- b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
- c) il numero di formaggi e il peso, per partita,
- d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e contraddistinti per contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato;

b) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del magazzino.

8. Qualora si constatino irregolarità che interessano il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre 1999:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso,
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 679/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28,considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/97 ⁽⁴⁾, fissa gli importi degli aiuti per l'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone; che occorre modificare tali importi per tener conto dell'andamento delle spese di magazzinaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

«1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato come segue:

- a) 100 euro/t per le spese fisse;
- b) 0,35 euro/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;
- c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
 - 0,64 per il formaggio Grana Padano,
 - 0,89 per il formaggio Parmigiano Reggiano,
 - 0,52 per il formaggio Provolone.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai contratti di ammasso stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 101 del 18. 4. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 680/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1999

che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 220ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1º settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 136/1999⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo

l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la 220ª gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla 220ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 17 del 22. 1. 1999, pag. 26.

DIRETTIVA 1999/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

Nell'allegato II della direttiva 97/70/CE, alla rubrica «Capitolo IX: Radiocomunicazioni», è aggiunto quanto segue:

«Regola 7: Apparecchiature radio — zona marittima A1

È inserito il nuovo paragrafo 4:

“Fatto salvo il disposto della regola 4, lettera a), l'amministrazione può esentare le navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, ma inferiore a 45 metri che operano esclusivamente nella zona marittima A1, dalle prescrizioni di cui alla regola 6, paragrafo 1, lettera f), e alla regola 7, paragrafo 3, a condizione che siano provviste di un impianto radio VHF, come prescritto alla regola 6, paragrafo 1, lettera a), nonché di un impianto radio VHF che utilizza il sistema di chiamata selettiva numerica (DSC) per la trasmissione di richieste di soccorso da nave a terra, come disposto dalla regola 7, paragrafo 1, lettera a).”

(1) considerando che la Commissione ha esaminato le disposizioni relative al capitolo IX di cui all'allegato II della direttiva 97/70/CE per quanto riguarda la loro applicazione alle navi da pesca nuove di lunghezza compresa fra 24 e 45 metri, tenendo conto delle dimensioni limitate delle navi e del numero di persone a bordo;

(2) considerando che questo esame ha dimostrato che, per quanto riguarda le radiocomunicazioni, può essere garantito un livello equivalente di sicurezza per questa categoria di navi, esclusivamente quando operano nella zona marittima A1, prescrivendo l'installazione di un impianto radio VHF supplementare a chiamata selettiva numerica (DSC) al posto di un radiofaro di localizzazione dei sinistri (EPIRB);

(3) considerando che, alla luce di questo esame, è opportuno modificare l'allegato II della direttiva;

(4) considerando che la modifica è conforme alle linee direttrici relative alla partecipazione al sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (GMDSS) delle navi che non rientrano nella convenzione SOLAS, come stabilito dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale nella circolare 803 del 9 giugno 1997;

(5) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione ⁽³⁾,

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 34 del 9. 2. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 276 del 13. 10. 1998, pag. 7.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione
Neil KINNOCK
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1999

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

(1999/224/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 M in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità europea e Israele stanno conducendo programmi di ricerca specifici in settori d'interesse comune;

considerando che lo Stato di Israele, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, hanno sottoscritto un accordo di associazione euromediterranea che prevede la negoziazione di un accordo di cooperazione in campo scientifico e tecnologico;

considerando che la Comunità europea e lo Stato di Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del quarto programma quadro di RST;

considerando che, con decisione del 18 maggio 1998, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele per la durata del quinto programma quadro;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e lo Stato di Israele,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, per conto della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 febbraio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H.-F. von PLOETZ

⁽¹⁾ GU C 283 del 12. 9. 1998, pag. 5.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ACCORDO**di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, deliberando a nome della Comunità europea (in appresso «la Comunità»),

da un lato,

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, deliberando a nome dello Stato di Israele (in appresso «Israele»),

dall'altro,

qui di seguito denominati «le parti»,

CONSIDERATA l'importanza della ricerca scientifica e tecnica per Israele e per la Comunità e il loro interesse reciproco a cooperare in detto settore per poter utilizzare meglio le risorse e evitare inutili duplicazioni;

CONSIDERANDO che Israele e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca in settori d'interesse comune;

CONSIDERANDO che Israele e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi;

CONSIDERATO l'interesse delle parti ad agevolare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo in Israele, da un lato, e ai programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, dall'altro;

CONSIDERANDO che lo Stato di Israele, da un lato, e la Comunità europea e gli Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo in base al quale le parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica e decidono di fissare le intese necessarie per il conseguimento di tale obiettivo in accordi separati che dovranno essere conclusi specificamente a tal fine;

CONSIDERANDO che la Comunità e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del quarto programma quadro, che prevede il rinnovo dell'accordo medesimo a condizioni da stabilire di comune intesa;

CONSIDERANDO che con decisione n. 182/1999/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in appresso denominato «quinto programma quadro»;

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con Israele nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Israele possono partecipare a tutti i programmi specifici del quinto programma quadro.

2. I ricercatori e gli organismi di ricerca israeliani possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

3. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità possono partecipare a programmi e progetti di ricerca in Israele, condotti su temi equivalenti a quelli contemplati dai programmi del quinto programma quadro.

4. Ai fini del presente accordo, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli istituti di ricerca, le società a carattere industriale, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

Articolo 2

La cooperazione può assumere le seguenti forme:

— partecipazione degli organismi di ricerca stabiliti in Israele all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni generali stabilite nelle «norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea»;

- partecipazione finanziaria di Israele al finanziamento dei programmi che attuano il quinto programma quadro, da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL israeliano e la somma del PIL degli Stati membri dell'Unione europea con quello di Israele;
- partecipazione degli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità ai progetti israeliani di ricerca e ai relativi risultati, in conformità delle condizioni generali comunque applicabili in Israele. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti israeliani di ricerca nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), devono provvedere ai propri costi, nonché alle rispettive quote nelle spese di gestione e amministrazione generali;
- regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;
- scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
- trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi di RST in Israele e nella Comunità, nonché sui risultati conseguiti nell'ambito della cooperazione.

Articolo 3

La cooperazione può essere attuata mediante:

- la partecipazione ai programmi, ai sottoprogrammi o alle attività di ricerca congiunte della Comunità, e segnatamente ai contratti in compartecipazione finanziaria, alle azioni concertate, alle attività di coordinamento, comprese le reti tematiche, le attività in favore dell'istruzione e della formazione, gli studi e le valutazioni;
- riunioni comuni;
- visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;
- contatti regolari e continui fra i responsabili dei programmi e progetti;
- partecipazione di esperti a seminari, simposi e gruppi di lavoro.

Articolo 4

In qualunque momento, di comune accordo tra le parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

Articolo 5

Gli organismi di ricerca stabiliti in Israele, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle conoscenze acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi, definiti nell'allegato A, che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità.

Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti israeliani di ricerca nell'ambito dei programmi di RST, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle conoscenze acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi, definiti nell'allegato C, che competono agli organismi israeliani di ricerca.

Articolo 6

È istituito un comitato misto denominato «comitato di ricerca Comunità europea/Israele», incaricato di:

- verificare e valutare lo stato di attuazione del presente accordo;
- esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;
- avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione;
- garantire la corretta attuazione del presente accordo.

Il comitato composto dai rappresentanti della Commissione e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.

Esso si riunisce, su richiesta delle parti, almeno una volta all'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'una o dell'altra parte.

Articolo 7

1. Il contributo finanziario di Israele all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in maniera proporzionale e in aggiunta all'importo globale degli stanziamenti d'impegni iscritti ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per far fronte agli impegni finanziari della Commissione derivanti dalle attività connesse con l'attuazione, la gestione e l'esecuzione dei suddetti programmi.

2. Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo israeliano si ottiene calcolando il rapporto fra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma del prodotto interno lordo, a prezzi di mercato, di ciascuno Stato membro dell'Unione europea con quello di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

3. Le regole di partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite all'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998.

4. Le regole di partecipazione finanziaria di Israele sono stabilite all'allegato B.

Articolo 8

1. Rappresentanti di Israele partecipano ai comitati di gestione del programma istituiti nell'ambito del quinto programma quadro. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni e, eccezionalmente, in casi particolari. Israele ne è informato.
2. La partecipazione di cui al paragrafo 1 è disciplinata dalle stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, gli organismi di ricerca stabiliti in Israele che partecipano al quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.
2. Agli organismi israeliani di ricerca si applicano le stesse condizioni generali in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.
3. Ai fini della selezione delle persone incaricate della valutazione e degli esperti indipendenti, gli esperti israeliani sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari. Gli esperti israeliani possono fungere da membri dei gruppi di consultazione e di altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro.
4. Un organismo di ricerca israeliano può fungere da coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario delle Comunità, le intese contrattuali concluse con o dagli organismi di ricerca israeliani disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte, o sotto il controllo, della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità israeliane provvedono, nel rispetto del principio della cooperazione e del reciproco interesse, a prestare, nei limiti della normale diligenza, tutta l'assistenza necessaria o utile in determinate circostanze per poter eseguire tali controlli e verifiche contabili.
5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti di ricerca in Israele nell'ambito dei programmi di RST, hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali, defi-

niti nell'allegato C, degli organismi israeliani, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.

6. Agli organismi comunitari di ricerca si applicano le stesse condizioni generali in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per progetti relativi a programmi israeliani di RST, applicabili ai contratti, conclusi nel quadro dei medesimi programmi, con organismi di ricerca stabiliti in Israele, fatto salvo quanto stabilito nell'allegato C, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti.

Articolo 10

Le parti si impegnano, conformemente alla propria normativa interna, a agevolare la mobilità e il soggiorno dei ricercatori che partecipano, in Israele e nella Comunità, alle attività oggetto dal presente accordo.

Articolo 11

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 12

1. Il presente accordo ha la medesima durata del quinto programma quadro.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso.
3. Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, l'accordo può essere denunciato dalle parti a condizioni concordate di comune intesa. Israele deve essere informato del contenuto esatto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese da tale decisione, ciascuna parte deve notificare all'altra l'eventuale intenzione di denunciare l'accordo.
4. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo potrà formare oggetto di nuovi negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti.

Articolo 13

Il presente accordo deve essere approvato dalle parti nell'ambito delle procedure in vigore per ciascuna parte contraente.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 14

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio dello Stato di Israele.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.

Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την τρίτη ημέρα του μηνός Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα που αντιστοιχεί στη δέκατη πέμπτη ημέρα του μηνός Αδάρ του έτους πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα.

Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.

Fait à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar de l'année cinq mille sept cent cinquante neuf.

Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar cinquemilasettecentocinquantanove.

Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdneenennegentig, welke datum overeenkomt met de vijftiende adar vijfduizendzevenhonderdneenenvijftig.


Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.

Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattasetsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.

Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundraionio, vilket motsvarar den femtonde dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.

נעשה בכריסל ביום השלושה בחודש מרץ אלף תשע מאות תשעים ותשע שהוא היום השישה עשר לחודש אדר התשנ"ט.

Por la Comunidad Europea
For det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



J. G. Cresson

בשם ממשלת מדינת ישראל



Henry Kissinger

*ALLEGATO A***PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE****I. Proprietà, attribuzione e esercizio dei diritti**

1. Le intese contrattuali concordate dai partecipanti in conformità delle norme adottate per attuare l'articolo 130 J del trattato che istituisce la Comunità europea devono disciplinare, in particolare, i diritti di proprietà e d'uso, inclusi i diritti di pubblicazione, delle conoscenze che saranno acquisite nel corso della ricerca congiunta, e la proprietà intellettuale (PI) da questa derivante, tenendo conto degli obiettivi della suddetta ricerca congiunta, dei contributi dei singoli partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo d'uso, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili, nonché della necessità di stabilire procedure di risoluzione delle controversie e, infine, di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti. Le intese contrattuali disciplinano altresì gli eventuali diritti e obblighi in materia di PI relativi alle attività di ricerca svolte dai ricercatori ospiti.
2. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le conoscenze e la PI devono essere sfruttate, per quanto riguarda la partecipazione al quinto programma quadro, nel rispetto degli interessi reciproci delle parti, e le intese contrattuali devono disporre di conseguenza.
3. Le conoscenze o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate dalle intese contrattuali sono attribuite conformemente ai principi stabiliti dalle stesse, nonché alle procedure di risoluzione delle controversie. Ove non sia raggiunta una decisione vincolante attraverso la procedura di risoluzione delle controversie concordata dai partecipanti, le conoscenze o la PI diventano proprietà di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato. Ove non sia raggiunto un accordo sullo sfruttamento delle conoscenze o della PI, ciascun partecipante cui si applica questa disposizione ha il diritto di usare in proprio le conoscenze o la PI a scopi commerciali, senza limiti geografici.
4. Ciascuna parte provvede affinché all'altra parte e ai suoi partecipanti siano attribuiti diritti relativi alla PI conformemente ai principi stabiliti alla sezione I del presente allegato.
5. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dall'accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente accordo e del regime stabilito nel quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare:
 - i) la divulgazione e l'uso delle conoscenze create, divulgate o altrimenti rese disponibili nell'ambito del presente accordo;
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

II. Convenzioni internazionali

La PI di proprietà delle parti o dei loro partecipanti è soggetta alle disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali, quali l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del GATT-OMC, la convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma del 1967).

*ALLEGATO B***REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI ISRAELE,
DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL PRESENTE ACCORDO****1. Determinazione della partecipazione finanziaria**

1.1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio, la Commissione delle Comunità europee comunica a Israele e ne informa il comitato di ricerca Comunità europea/Israele i seguenti dati, completi della relativa documentazione probatoria:

- a) gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;
- b) l'importo stimato dei contributi finanziari a titolo della partecipazione di Israele al quinto programma quadro, che figura nel progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione comunicano le cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio.

1.2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica a Israele gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Modalità di versamento

2.1. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi dell'accordo. Detti contributi sono versati:

- a concorrenza dei sei dodicesimi della somma, entro il 20 gennaio;
- a concorrenza dei sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

I primi sei dodicesimi sono calcolati in base agli importi stabiliti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Tale importo viene regolarizzato con la corresponsione dei sei dodicesimi residui entro il 15 luglio.

2.2. Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta una prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa dispone il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

2.3. Il contributo israeliano è espresso e corrisposto in euro.

2.4. Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato secondo le modalità di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi di mora in euro al tasso interbancario attivo IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Nondimeno, gli interessi diventano esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2.

2.5. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti israeliani che partecipano ai lavori dei comitati di cui agli articoli 8 e 9 dell'accordo, e altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti e agli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Condizioni di attuazione

3.1. L'importo della partecipazione finanziaria di Israele al quinto programma quadro, di cui all'articolo 7 dell'accordo, resta di norma invariato in corso di esercizio.

3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio (n), nello stabilire il conto di gestione la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele, prendendo in considerazione le modifiche apportate in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, disimpegni, riporti e bilanci rettificativi e suppletivi. Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l'esercizio n + 1. Le successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti di Israele sono imputati in quanto entrate alla linea di bilancio specifica per i programmi comunitari, nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee disciplina altresì la gestione degli stanziamenti.

4. **Notifica**

Al più tardi entro il 31 maggio di ciascun esercizio (n + 1), la Commissione prepara e notifica a Israele la situazione degli stanziamenti per il quinto programma relativi al precedente esercizio (n), conformemente al conto di gestione della Commissione.

ALLEGATO C

1. La partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Comunità a progetti israeliani di RST presuppone la partecipazione congiunta di almeno un organismo israeliano di ricerca. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate unitamente a uno o più organismi israeliani di ricerca.
 2. I diritti e gli obblighi degli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti israeliani di ricerca nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione dei contratti per l'attuazione di detti progetti, sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle norme governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai partecipanti israeliani e tali da garantire un trattamento equanime, tenuto conto della natura della cooperazione fra Israele e la Comunità in questo settore.
 3. A seconda della natura del progetto, le proposte di partecipazione vanno presentate:
 - i) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Industria e del commercio (Ministry of Industry and Trade), per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo nel settore industriale da eseguire con imprese israeliane. Per i progetti presentati nell'ambito di questo programma di RST, non sono previsti settori determinati di ricerca. Pertanto si possono proporre progetti in qualunque settore della ricerca e dello sviluppo industriale. Inoltre, nell'ambito del programma Magnet le imprese israeliane possono presentare proposte di cooperazione con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità. A tal fine è necessario l'accordo del consorzio competente e della direzione del programma Magnet.
 - ii) al ministero della Scienza (Ministry of Science), per la ricerca strategica nei settori della optoelettronica, della microelettronica, della biotecnologia e delle tecnologie dell'informazione, dei materiali avanzati, dell'ambiente e delle acque;
 - iii) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Agricoltura, Fondo per lo sviluppo della ricerca agricola (Ministry of Agriculture — The Funds for the Encouragement of Agricultural Research);
 - iv) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero delle Infrastrutture nazionali (Ministry of National Infrastructures), per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche e per le scienze della Terra;
 - v) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero della Sanità (Ministry of Health), per la ricerca medica.

Israele informa regolarmente la Comunità e gli organismi israeliani di ricerca in merito ai programmi israeliani in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per gli organismi europei stabiliti nella Comunità.

 4. Le intese contrattuali concordate fra gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità e gli organismi israeliani, e/o tra gli organismi comunitari di ricerca e gli enti israeliani devono essere conformi alle disposizioni del presente allegato.
-

Dichiarazione congiunta

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica, la Comunità europea e lo Stato di Israele dichiarano che il riferimento di cui all'allegato A, sezione I, punto 1, alle «norme adottate per attuare l'articolo 130 J del trattato che istituisce la Comunità europea» va inteso nel senso che la possibilità di accesso da parte degli organismi israeliani o comunitari di ricerca ai risultati dei progetti svolti in base ad altri accordi internazionali ai quali la Comunità o Israele aderiscono, è subordinata all'approvazione dell'altra parte o delle altre parti contraenti di tali accordi internazionali.

Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.

Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την τρίτη ημέρα του μηνός Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα που αντιστοιχεί στη δέκατη πέμπτη ημέρα του μηνός Αδάρ του έτους πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα.

Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.

Fait à Bruxelles, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar de l'année cinq mille sept cent cinquante neuf.

Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar cinquemilasettecentocinquantanove.

Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdneenenenentig, welke datum overeenkomt met de vijftiende adar vijfduizendzevenhonderdneenvijftig.

Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.

Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattasetsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.

Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundra nittionio, vilket motsvarar den femtonde dagen av Adar femtusensjuhundra femtionio.

נעשה בכריסל ביום השלושה בחודש מרץ אלף תשע מאות תשעים ותשע שהוא היום השישה עשר לחודש אדר התשנ"ט.

Por la Comunidad Europea

For det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar



J. Godeaux

בשם ממשלת מדינת ישראל



Henry Shuy

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1998

concernente gli aiuti concessi dalla Germania a favore dell'impresa Herborn und Breitenbach GmbH, già Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH

[notificata con il numero C(1998) 1687]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato ⁽¹⁾ i terzi interessati a presentare osservazioni, a norma dei citati articoli,

considerando quanto segue:

I

Il 15 marzo 1995 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in merito agli aiuti di Stato a favore dell'impresa SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH, Magdeburg (SKET SMM) ⁽²⁾. Questo procedimento ha interessato anche le società controllate da SKET SMM e cioè la Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH, Magdeburg (ETM) e Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, Chemnitz (DZM). Si trattava di aiuti che la SKET SMM aveva ricevuto durante la sua privatizzazione e ristrutturazione e anteriormente. Precedentemente la SKET SMM aveva già ricevuto aiuti per i quali la Commissione non aveva sollevato alcuna obiezione (NN 46/93 e NN 95/93). La pratica è stata registrata con il numero C 16/95.

Il 30 luglio 1996 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento C 16/95 agli aiuti di Stato erogati successivamente, che non erano inclusi in quello già avviato ⁽³⁾. In effetti alla fine del 1995 gli investitori (Oestmann & Borchert Industriebeteiligung GbR) si erano ritirati dal progetto ed era stato notificato un nuovo piano di ristrutturazione comportante ulteriori aiuti.

Nell'ottobre 1996 SKET SMM era costretta a richiedere l'apertura del Gesamtvollstreckungsverfahren (procedura fallimentare per le imprese situate nei nuovi Länder). Il piano, oggetto della decisione del 30 luglio 1996 di estensione del procedimento, non aveva evidentemente permesso di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa. Il 26 giugno 1997 la Commissione ha adottato la decisione finale negativa 97/765/CE ⁽⁴⁾ nei confronti degli aiuti a favore di SKET SMM. La procedura fallimentare non coinvolge le due controllate ETM e DZM che sono state trasferite alla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Con la decisione 97/765/CE si è concluso solo l'aspetto del procedimento C 16/95 relativo alla parte della SKET SMM coinvolta nella procedura fallimentare. Il procedimento C 16/95 è stato quindi suddiviso in tre parti: C 16a/95 per SKET SMM, C 16b/95 per ETM e C 16c/95 per DZM. Nel 1995 DZM si è fusa con un'impresa della Germania occidentale e prosegue ora la sua attività sotto la denominazione di Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz (H&B). La presente decisione si riferisce esclusivamente a H&B.

⁽¹⁾ GU C 215 del 19. 8. 1995, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 215 del 19.8.1995, pag. 8 e GU C 298 del 9.10.1996, pag. 2

⁽³⁾ GU C 298 del 9. 10. 1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 20.

Con lettere del 13 gennaio 1997 (registrata il 14 gennaio 1997) e del 6 agosto 1997 (registrata il 7 agosto 1997) la Germania ha informato la Commissione del trasferimento di H&B alla BvS e ha notificato aiuti a favore di H&B per il periodo successivo al fallimento di SKET SMM. Con la seconda lettera è stato presentato il piano di ristrutturazione che è stato ancora una volta adeguato alla nuova situazione di H&B. Con lettera del 30 ottobre 1997 (registrata lo stesso giorno) la Germania ha comunicato le condizioni del contratto di privatizzazione di H&B e le variazioni al piano di ristrutturazione dell'agosto 1997.

II

Il 24 marzo 1995 e il 12 aprile 1995, sotto la direzione degli investitori Oestmann & Borchert Industriebeteiligung GbR (che alla fine del 1995 si ritirarono dal progetto di privatizzazione), SKET SMM aveva acquisito dalla Kolbus GmbH & Co. KG tutte le azioni della H&B Beteiligungsgesellschaft GmbH e della H&B GmbH & Co. KG. Questo gruppo si è fuso con la controllata DZM ed è rimasto fino al 31 dicembre 1996 impresa controllata dalla SKET SMM con il nome di H&B. Il trasferimento della H&B alla BvS ha avuto luogo con il contratto del 16 gennaio 1997. H&B è stata trasferita con lo stato finanziario dell'epoca, quindi gravata delle sue passività.

La West Merchant Bank, incaricata dalla BvS di cercare un nuovo investitore, ha ricevuto fino al 1° maggio 1997 quattro offerte a seguito di un bando di asta pubblica nel cui ambito sono state interpellate 112 imprese di tutto il mondo. Sono state avviate trattative con due delle quattro imprese interessate ed è stata scelta la migliore offerta sul piano del progetto aziendale, delle garanzie di mantenimento dei posti di lavoro e dei principali dati finanziari. Nel corso di tale scelta non è stata tuttavia presa in considerazione l'opzione di chiudere l'impresa, anche se tale possibilità avrebbe probabilmente richiesto costi minori rispetto alla vendita con misure finanziarie di accompagnamento. Secondo i principi generali applicati dalla Commissione per l'esame della privatizzazione delle imprese, la privatizzazione della H&B contiene quindi elementi di aiuto⁽⁵⁾.

È stato scelto come investitore una persona fisica, il sig. Heinrich, che ha esperienza nel settore delle macchine trafilatrici. Nel 1994 l'investitore ha venduto l'attività familiare che produceva tali macchinari a una holding finanziaria, l'EIS-group di cui era stato amministratore nei quattro anni precedenti. Il sig. Heinrich possiede tuttora un contratto di servizio con l'EIS-group che era d'accordo sull'acquisizione della H&B. Il 24 settembre 1997 l'investitore ha acquisito la H&B mantenendo in un primo momento il 50 % dei dirigenti dell'impresa e dal 1° gennaio 1998 il 100 %. Egli assumerà inoltre la posizione di presidente del consiglio di vigilanza per la Cable & Wire Division dell'Eis-group che detiene partecipazioni in tre imprese. In questo modo l'investitore apporta cono-

scenze sul settore di attività dell'impresa, contatti e prospettive di sinergia.

La struttura del gruppo H&B è la seguente:

- a) Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz (già DZM) con un capitale sociale di 1 milione di DEM. Quest'impresa svolge al tempo stesso funzione di accomandatario della H&B GmbH & Co. KG, Herborn. Conta 107 dipendenti e si occupa di progettazione, costruzione e produzione di macchinari.
- b) Herborn & Breitenbach GmbH & Co. KG, Herborn (Hessen), capitale dell'accomandante: 6 milioni di DEM, capitale dell'accomandatario: 0,1 milioni di DEM. L'impresa ha 78 dipendenti e la sua attività comprende la progettazione, la costruzione e la produzione.
- c) Herborn & Breitenbach Beteiligungs GmbH, Unna (Nordrhein-Westfalen) è interamente di proprietà della Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz. Dispone di un capitale sociale di 0,1 milioni di DEM (l'impresa è una «scatola vuota» non avendo né scopo sociale né dipendenti).

L'attività della H&B consiste nella vendita, costruzione, produzione, installazione, verifica e manutenzione di macchine trafilatrici in entrambe le sedi di Chemnitz e Herborn. Tali macchine sono utilizzate in svariati settori industriali quali ad esempio l'industria automobilistica, le costruzioni in acciaio, le costruzioni navali, l'edilizia, l'approvvigionamento energetico, le telecomunicazioni e la produzione di lampadine.

Il progetto di ristrutturazione dell'investitore mira in sintesi a consolidare la posizione dell'azienda nel mercato e a ridurre i costi di produzione. H&B era già in fase di ristrutturazione al momento dell'acquisto da parte dell'investitore il quale si prefigge di proseguire l'impegno aziendale in tale direzione apportando il contributo dei propri contatti. Il programma prevede quanto segue:

- a) mantenere le due sedi di produzione (Herborn e Chemnitz). Al fine di ridurre i costi la ripartizione delle attività tra le due sedi dovrà essere tuttavia definita in modo più chiaro e razionale: ricerca, sviluppo, produzione e montaggio a Chemnitz, amministrazione, vendita e dimostrazioni per la clientela a Herborn;
- b) limitare la gamma di prodotti al fine di ridurre i costi;
- c) adattare le macchine alle particolari esigenze dei clienti (sviluppo e produzione);
- d) aumentare l'attenzione al servizio di assistenza clienti in considerazione del considerevole numero di macchine di DZM e H&B in uso;
- e) sviluppare la produzione di parti di ricambio e le offerte di pacchetti combinati di ammodernamento e ispezione delle macchine;
- f) intensificare il ricorso all'outsourcing già praticato nell'impresa;

⁽⁵⁾ Cfr. la XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, paragrafi 402, 403.

g) ridurre i posti di lavoro. L'investitore si è tuttavia fatto carico di tutti i posti di lavoro attuali (186) e ha garantito di conservarne 150 di cui 90 a Chemnitz e 60 a Herborn. Tale garanzia è valida per i prossimi tre anni. L'investitore garantisce il proseguimento dell'attività nella sede di Chemnitz per ulteriori due anni con almeno 25 posti di lavoro. In base agli accordi contrattuali il mancato rispetto della garanzia dei posti di lavoro comporta il pagamento di penali.

H&B deve consolidare la propria posizione nel mercato (in Germania, Europa, CSI, Sud-est asiatico e USA) da un lato grazie ai contatti e al «know-how» apportati dall'investitore, dall'altro con il programma di riduzione dei costi e il nuovo orientamento della gamma di prodotti. L'investitore prevede notevoli effetti di sinergie attraverso la cooperazione con altre imprese (presidenza del consiglio di vigilanza della Cable & Wire Division dell'Eis group).

Negli scorsi anni sono stati effettuati investimenti in particolare per il risanamento degli edifici esistenti e l'ammodernamento degli impianti tecnici (16,5 milioni di DEM). Per i prossimi anni l'investitore garantisce investimenti per circa 0,5 milioni di DEM all'anno per tre anni (il contratto prevede penali).

Secondo le più recenti previsioni sul fatturato il gruppo dovrebbe ottenere dal 1999 un risultato positivo al lordo delle imposte [...](⁶).

III.

Fino al 1997 H&B ha fatto parte del gruppo SKET e ha ricevuto più volte aiuti per la ristrutturazione. In effetti le difficoltà che la SKET SMM ha dovuto affrontare (e che l'hanno condotta alla procedura fallimentare) hanno rallentato la ristrutturazione della H&B.

Gli aiuti concessi a H&B erano stati erogati nel quadro di successivi piani di ristrutturazione. H&B faceva parte del gruppo SKET e i piani prevedevano la ristrutturazione del gruppo nel suo complesso. Dopo il trasferimento dell'impresa alla BvS e la sua conseguente uscita dal gruppo, tali piani sono stati modificati per renderli più mirati al caso H&B. Solo allora è stata presa in considerazione l'ipotesi di vendere l'impresa separatamente. Attualmente la H&B è ormai privatizzata e la Commissione ha preso in esame un piano di ristrutturazione rielaborato dall'investitore sulla base di nuovi dati finanziari (cfr. sub II).

Per maggiore chiarezza vengono qui presentati esclusivamente gli interventi finanziari che in passato sono stati effettivamente realizzati o che sono previsti nel progetto attuale nel quadro della privatizzazione (⁷). Trattasi dei seguenti interventi:

1. 1990-1991: concessione di aiuti per la liquidazione dei dipendenti (programma sociale) per 1,4 milioni di DEM.

(⁶) Per evitare la diffusione di dati riservati, alcune parti del testo sono state omesse. Le omissioni sono indicate dalle parentesi quadre.

(⁷) Cfr. note 1 e 2.

2. 1993: 26,5 milioni di DEM rappresentati da prestiti senza interessi e rinunce al recupero di crediti, e precisamente:

- a) concessione di prestiti senza interessi da parte della BvS per ripianare i suoi crediti pregressi risalenti a prima del 1° luglio 1990: 13,9 milioni di DEM;
- b) un secondo credito da parte della BvS per estinguere crediti pregressi risalenti a prima del 1° luglio 1990: 5,4 milioni di DEM;
- c) credito senza interessi da parte della BvS per ripianare gli interessi di crediti pregressi: 1,7 milioni di DEM;
- d) rinuncia al recupero di crediti nel quadro di un'operazione di ripianamento delle perdite: 4,6 milioni di DEM;
- e) rinuncia agli interessi corrispondenti: 0,9 milioni di DEM.

Il 31 dicembre 1994 il complesso di tali crediti e rinunce al recupero di crediti (per un totale di 26,5 milioni di DEM) sono stati convertiti in una sovvenzione (15,9 milioni di DEM) e nella costituzione di riserve di capitale (5,6 milioni di DEM + 5 milioni di DEM) attraverso la SKET SMM.

3. 1996: 11 milioni di DEM di prestiti di cui:

- a) concessione di un prestito di 3,2 milioni di DEM per ripianare vecchi debiti (risalenti a prima del 1° luglio 1990) attraverso la SKET SMM. La BvS verserà tale somma al curatore fallimentare;
- b) prestito di 5,4 milioni di DEM da parte della BvS [2,2 milioni di DEM per il finanziamento di ordini attraverso la SKET SMM (la BvS riverserà tale somma al curatore fallimentare), 2,1 milioni di DEM per il mantenimento della liquidità e 1,1 milioni di DEM per ripianare debiti nei confronti di fornitori];
- c) sostituzione da parte della BvS di un anticipo di pagamento di 2,4 milioni di DEM fatto erroneamente da un cliente alla SKET SMM con un prestito d'azionista senza interessi.

Alla fine del 1996 l'impegno nei confronti della H&B ammontava a 38,9 milioni di DEM (26,5 milioni di DEM di prestiti convertiti in sovvenzioni a fondo perduto, 11 milioni di DEM di prestiti, 1,4 milioni di DEM per la liquidazione dei dipendenti). Si devono inoltre aggiungere garanzie prestate per 15 milioni di DEM alle seguenti condizioni: premio dello 0,25 % per semestre (1° gennaio e 1° luglio) da calcolarsi sul finanziamento anticipato dalla BvS, più lo 0,5 % sulle somme trattenute dalla banca e sul finanziamento condizionato di una somma di 1,377 milioni di DEM.

4. 1997 — Privatizzazione (condizioni del contratto di privatizzazione)

La BvS rimette alla H&B tutti i debiti pregressi e concede aiuti per il completamento della ristrutturazione.

a) Obblighi del venditore (BvS)

- i) rinuncia al recupero di crediti relativamente a un prestito di 11 milioni di DEM (conversione in sovvenzioni non rimborsabili);
- ii) rinuncia al recupero di crediti relativamente a un prestito d'azionista di 3 milioni di DEM concesso nel 1997 (in relazione alla procedura fallimentare di SKET SMM);
- iii) concessione di un contributo non rimborsabile di 4 milioni di DEM per la ristrutturazione (in due tempi: 2 milioni di DEM il 1° gennaio 1998 e il 30 giugno 1998) finalizzato al mantenimento della liquidità e al finanziamento di investimenti;
- iv) partecipazione ai costi per l'eliminazione degli oneri pregressi per il risanamento ambientale (risalenti a prima del 1° luglio 1990) per la quota eccedente i 2 milioni di DEM e fino a un massimale di 4 milioni di DEM;
- v) assunzione dell'eventuale rischio di una richiesta di rimborso da parte delle autorità fiscali che può ammontare a 0,3 milioni di DEM.

b) Obblighi dell'investitore

- i) prezzo d'acquisto di 0,25 milioni di DEM;
- ii) assunzione in nome proprio di garanzie in essere pari a 3,3 milioni di DEM e prestazione di garanzie per un totale di 9 milioni di DEM;
- iii) assunzione di una garanzia irrevocabile, di durata illimitata e solidale per 3,0 milioni di DEM a favore della BvS. Tale garanzia si riduce annualmente di 0,5 milioni di DEM a partire dal 30 agosto 1998 se e nella misura in cui l'acquirente ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali;
- iv) impegno di partecipazione agli oneri pregressi per il risanamento ambientale fino a 2 milioni di DEM (oltre tale importo la BvS si assume l'80 % dei costi fino a un massimo di 4 milioni di DEM);
- v) impegno contrattuale — garantito dal pagamento di penalità — avente per oggetto un investimento di 1,5 milioni di DEM entro il 30 giugno 2000, il mantenimento dei posti di lavoro nella sede di Chemnitz (90 persone per tre anni) e quindi il mantenimento della sede produttiva di Chemnitz con 25 posti di lavoro per altri due anni;
- vi) l'investitore, la H&B GmbH e la H&B GmbH & Co. KG si sono impegnati a non effettuare né distribuzioni di dividendi né prelievi (palesi o occulti) fino al 2 dicembre 2002.

IV

Nell'ambito del procedimento C 16/95 la Commissione ha ricevuto osservazioni da terzi interessati, tra cui quelle di un concorrente tedesco, che si riferivano direttamente alla H&B. Esse avevano per oggetto l'acquisizione di H&B da parte di SKET SMM, alla quale il concorrente dichiarava che sarebbe stato lui stesso interessato, nonché la vendita di prodotti da parte di H&B che apparentemente avveniva a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Tali osservazioni sono state comunicate alla Germania con lettera del 19 novembre 1996. La Germania ha risposto con lettera del 6 gennaio 1997 (registrata il 7 gennaio 1997 con il numero A/30033) fornendo dettagliate spiegazioni relativamente alla H&B. Il concorrente tedesco si era già rivolto alla Commissione nel 1995 per il tramite di un avvocato, accusando DZM di vendere a prezzi di dumping. Già all'epoca le autorità tedesche avevano potuto dimostrare che il concorrente in questione disponeva di reali possibilità sul mercato e che i prezzi di DZM non erano al di sotto del livello di mercato.

Per quanto riguarda l'acquisizione di H&B da parte di SKET SMM e il fatto che per avvantaggiare SKET SMM non sarebbe stata presa in considerazione la disponibilità del concorrente a rilevare l'impresa, la Germania ha chiarito che il concorrente non è stato escluso dalle trattative per la privatizzazione ma vi ha egli stesso rinunciato.

V

Gli aiuti ricevuti da DZM o H&B sono stati erogati a partire dal 1991. Trattasi in primo luogo di aiuti che sono stati concessi durante il regime Treuhand (NN 108/91, E 15/92 e N 768/94), che è stato in vigore fino al 1° gennaio 1996. Nel quadro di tale regime venivano concessi finanziamenti ad imprese attraverso la Treuhandanstalt (THA) a condizione che fossero rispettati determinati limiti relativamente al numero di dipendenti e all'entità dell'aiuto. DZM o H&B, in quanto controllata di SKET SMM, non poteva rientrare in tale regime poiché SKET SMM superava il massimale previsto per numero di dipendenti e importo degli aiuti. Gli aiuti concessi a tale impresa hanno dovuto pertanto essere notificati individualmente alla Commissione che li ha esaminati.

I finanziamenti concessi o previsti (cfr. sub III) ammontano in totale a 50,2 milioni di DEM. La BvS ha inoltre messo a disposizione garanzie per il finanziamento dell'attività aziendale, impegnate a concorrenza di 3,3 milioni di DEM.

Di questi finanziamenti la somma di 28,2 milioni di DEM non può essere considerata aiuto, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, in virtù delle decisioni sul regime Treuhand. Trattasi di 24,2 milioni di DEM per il finanziamento di crediti pregressi e di una somma non superiore a 4 milioni di DEM per costi legati all'eventuale eliminazione di oneri pregressi per responsabilità ambientali.

Gli aiuti di Stato da esaminare in questa sede sotto il profilo della loro compatibilità ammontano quindi a 22 milioni di DEM. Tale somma è così composta:

- a) 1,4 milioni di DEM di spese per la liquidazione dei dipendenti dal 1990 al 1991 (finanziamento del programma sociale);
- b) 5,5 milioni di DEM di rinuncia al recupero di crediti (inclusi interessi) nel quadro di un'operazione di ripianamento delle perdite nel 1993;
- c) 7,8 milioni di DEM di prestiti convertiti in sovvenzioni non rimborsabili nel 1996;
- d) 3 milioni di DEM di prestiti per il finanziamento delle attività aziendali nel 1997, convertiti con la privatizzazione in sovvenzioni non rimborsabili;
- e) 4 milioni di DEM di contributi non rimborsabili per la ristrutturazione nel 1997;
- f) 0,3 milioni di DEM per l'assunzione di eventuali oneri fiscali.

Si devono quindi aggiungere le garanzie messe a disposizione dalla BvS negli ultimi anni (stanziamento di 15 milioni di DEM di cui 3,3 milioni di DEM sono stati effettivamente impegnati).

Gli aiuti notificati a favore di DZM o H&B sono destinati alla ristrutturazione dell'impresa e devono conformarsi ai criteri previsti dal punto 3.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1994⁽⁸⁾.

Originariamente gli aiuti in oggetto (concessione di prestiti) erano stati erogati in gran parte all'epoca in cui DZM o H&B faceva parte del gruppo SKET, uno dei maggiori complessi industriali della RDT. Le difficoltà del gruppo SKET, la cui privatizzazione si era rivelata impossibile a causa della pesantezza della sua struttura, e la successiva procedura fallimentare hanno inciso negativamente anche sulla dinamica della redditività di DZM o H&B, che ancora nel 1990 e 1991 aveva ottenuto un risultato positivo. I risultati sono divenuti negativi nel 1992 sono poi lentamente migliorati fino a ridiventare positivi nel 1995 e per tornare ad essere negativi nel 1996. Un fattore che ha contribuito al miglioramento dei risultati nel 1995 è stato probabilmente la fusione di DZM con il gruppo H&B. Il peggioramento del risultato del 1996 è legato all'evoluzione della SKET SMM che ha portato infine all'apertura della procedura fallimentare nell'ottobre 1996. I risultati di H&B nel 1997 ne sono stati ulteriormente influenzati (cfr. sub II).

Durante il periodo di applicazione del regime Treuhand la H&B ha ricevuto aiuti nel 1990 e 1991 (finanziamento del programma sociale) e nel 1993 (ripiamento di perdite). Tali aiuti dovrebbero consentire l'avvio della ristrutturazione dell'impresa. La THA e più tardi la BvS non erano d'altronde incaricate della definitiva ristruttu-

zione dell'impresa. Il loro compito consisteva nel preparare l'impresa alla privatizzazione. Era all'investitore che spettava la definitiva ristrutturazione aziendale. La particolarità dell'impresa consiste indubbiamente nel fatto che l'impresa madre, la SKET SMM, non ha potuto essere privatizzata con successo. Durante quel periodo la DZM o H&B era integrata nei piani di ristrutturazione dell'intero gruppo SKET.

Alla fine del 1995 gli investitori Oestmann & Borchert si sono ritirati dal progetto di privatizzazione. Dopo questo fatto il piano di ristrutturazione del gruppo ha dovuto essere rielaborato, per tener conto della nuova situazione, dalla società di consulenza Roland Berger. La finalità del piano restava sempre la ristrutturazione dell'intero gruppo.

H&B ha ricevuto nuovi aiuti dopo l'apertura della procedura fallimentare nei confronti di SKET SMM (ottobre 1996) e il suo trasferimento alla BvS. Tali aiuti dovevano consentire in parte il finanziamento di ordini che erano stati pagati a SKET SMM in quanto impresa madre e permetterà il rimborso di prestiti che SKET SMM aveva concesso a H&B. Al momento dell'apertura della procedura fallimentare il curatore aveva chiesto l'inclusione degli importi corrispondenti nella massa fallimentare. Questi aiuti hanno inoltre apportato all'impresa la necessaria liquidità e le hanno permesso di pagare i fornitori (cfr. sub III, 3).

Dopo il trasferimento di ETM e H&B alla BvS, che doveva impedire che le due imprese venissero incluse nella massa fallimentare, il piano per H&B è stato ancora una volta rielaborato. H&B ha dovuto superare le difficoltà che il fallimento dell'impresa madre comportava per le proprie attività.

Dopo la privatizzazione dell'impresa la Germania ha nuovamente notificato il piano di ristrutturazione, modificato dall'investitore, dichiarando aiuti d'importo inferiore a quelli previsti in passato, che erano stati calcolati senza la partecipazione di investitori.

La prima condizione degli orientamenti sopra citati è l'elaborazione di un piano che consenta il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria e della redditività dell'impresa a lungo termine senza ricorrere ad ulteriori aiuti.

Le previsioni del fatturato e dell'evoluzione dei costi appaiono ragionevoli e i risultati del 1999 dovrebbero essere positivi. Gli interventi di ristrutturazione comprendono misure interne di riorganizzazione della produzione e una nuova ripartizione dei compiti delle sedi. L'investitore apporta un considerevole «know how» del settore e numerosi contatti (cfr. sub II). L'impresa può coprire tutti i costi nell'ambito del piano. Alle condizioni previste il piano dovrebbe consentire il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa che otterrebbe un risultato positivo al lordo delle imposte fin dal 1999.

⁽⁸⁾ GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

Gli orientamenti prevedono anche che le imprese che operano in settori con sovraccapacità riducano le proprie capacità proporzionalmente agli aiuti ricevuti.

H&B opera nel campo delle costruzioni meccaniche e più precisamente nella costruzione di trafilatrici e macchine per la produzione di cavi. In questo settore specifico non vi sono segnali di sovraccapacità. Dopo una generale riduzione della crescita nel settore delle costruzioni meccaniche nella Comunità nel 1996 si osserva ora una ripresa⁽⁹⁾. Il settore ha subito una profonda ristrutturazione nella Comunità e ha accresciuto la propria importanza tanto nell'Europa orientale, grazie all'espansione in atto in vari paesi, che in Asia. L'espansione negli USA offre a sua volta un mercato importante. I mercati per le trafilatrici e le macchine per la produzione di cavi prodotte da H&B sono, oltre alla Germania e alla Comunità, gli Stati Uniti e il Sud-est asiatico. H&B è anche tradizionalmente presente nei paesi dell'Europa orientale dove si possono osservare segnali di ripresa economica. H&B, infine, appartiene alla categoria delle piccole e medie imprese.

Un terzo criterio previsto dagli orientamenti è la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione. L'entità dell'aiuto deve limitarsi al minimo strettamente necessario per il finanziamento della ristrutturazione.

Gli aiuti ricevuti da H&B dal 1991 si sono limitati a finanziare quanto era necessario per il proseguimento dell'attività dell'impresa. Trattasi in totale di 22 milioni di DEM e di garanzie utilizzate per oltre 3,3 milioni di DEM. Nel 1996 si è trattato di coprire le passività e di far fronte al fabbisogno di liquidità. Nel 1997 si è trattato della liquidità necessaria per le attività aziendali e di investimento. La somma di 4 milioni di DEM di aiuti finanziari non rimborsabili viene concessa in tranche ed erogata solo se nel corso di una verifica se ne dimostra un appropriato utilizzo. L'investitore si fa carico delle garanzie e la BvS di eventuali richieste di rimborso da parte delle autorità fiscali per 0,3 milioni di DEM.

Il contributo dell'investitore ai costi di ristrutturazione (5,25 milioni di DEM a cui si devono aggiungere garanzie fino a 9 milioni di DEM) è presente in questo caso, in particolare sotto forma di pagamento del prezzo d'acquisto di 0,25 milioni di DEM, di assunzione di una garanzia irrevocabile, di durata illimitata e solidale per 3 milioni di DEM e delle garanzie già impegnate per 3,3 milioni di DEM nonché attraverso lo stanziamento di

ulteriori garanzie (fino a un totale di 9 milioni di DEM). L'investitore sig. Heinrich apporta, oltre al proprio impegno personale, un considerevole «know how» e contatti nel settore in oggetto. Egli ha inoltre garantito la realizzazione di investimenti e il mantenimento dei posti di lavoro e dello stabilimento di Chemnitz.

Gli orientamenti comunitari sopra citati prevedono la piena attuazione del piano di ristrutturazione. In caso contrario la Commissione può adottare misure per esigere il rimborso degli aiuti. La Commissione ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità tedesche, quali suoi interlocutori nell'esame degli aiuti di Stato, di vigilare sulla corretta realizzazione del piano. La Commissione chiede che le venga presentata una relazione annuale per poter controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione.

VI

In considerazione di quanto esposto la Commissione constata che gli aiuti per la ristrutturazione a favore di Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, o Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz possono essere considerati compatibili con il mercato comune nella misura in cui soddisfano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato per la ristrutturazione concessi dalla Germania a favore di Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, ora Herborn & Breitenbach GmbH, Chemnitz, sono compatibili con il mercato comune in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), del trattato SEE. Si tratta degli aiuti seguenti:

- a) 1,4 milioni di DEM di spese di liquidazione dei dipendenti, per il finanziamento del programma sociale;
- b) rinuncia al recupero di crediti in relazione ad un'operazione di ripianamento delle perdite risalente al 1993, per un importo di 4,6 milioni di DEM, con i relativi interessi pari a 0,9 milioni di DEM;
- c) prestiti d'azionista concessi nel 1996, successivamente convertiti in una sovvenzione non rimborsabile pari a 7,8 milioni di DEM;

⁽⁹⁾ Cfr. Panorama dell'industria comunitaria, 1997, volume 2.

- d) prestito convertito in sovvenzione e altri contributi non rimborsabili per un importo totale di 7 milioni di DEM;
- e) assunzione di eventuali debiti fiscali per 0,3 milioni di DEM;
- f) prestazione di garanzie per 15 milioni di DEM di cui, fino al momento dell'acquisizione da parte dell'investitore, erano stati effettivamente impegnati 3,3 milioni di DEM.

Articolo 2

A norma degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1994) la Germania presenta annualmente alla Commis-

sione una relazione circostanziata sulla realizzazione del piano di ristrutturazione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1998

relativa agli aiuti progettati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a favore dell'impresa siderurgica Servola SpA

[notificata con il numero C(1998) 1941]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/226/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, quinto paragrafo,

dopo aver invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni e tenuto conto di queste ultime⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 28 giugno 1996 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (sostituita dal 1° gennaio 1997 dalla decisione n. 2496/96/CECA, in prosieguo: il «codice degli aiuti») nei confronti di una parte degli aiuti che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intendeva concedere all'impresa siderurgica Servola SpA (in prosieguo: «Servola»).

Dagli elementi a conoscenza della Commissione, che si basavano essenzialmente su quanto dichiarato dalle autorità italiane nelle informazioni trasmesse, risultava infatti quanto segue:

In applicazione del disegno di legge regionale n. 166, approvato dalla Giunta il 22 maggio 1995, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si prefiggeva d'aiutare Servola a rendere compatibili con la legislazione ambientale vigente le sue installazioni di Trieste. L'aiuto prevedeva l'erogazione di un contributo in conto capitale di 8,5 miliardi di ITL in favore di investimenti ambientali valutati ad almeno 37,9 miliardi. Gli investimenti in parola erano finalizzati in particolare al contenimento delle emissioni di fumo e di polveri, alla bonifica acustica ed al processo di risanamento idrico.

Dopo aver analizzato gli aiuti, nonché gli investimenti notificati, la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 3855/91/CECA, in considerazione del fatto che parte degli investimenti, per un importo di circa 10 miliardi di ITL, finalizzati, secondo le informazioni trasmesse, al

«risanamento ambientale polverosità dell'acciaieria, abbattitore delle polveri di travaso ghisa in acciaieria e pulizia siluri», riguardavano in larga misura impianti entrati in funzione nel biennio 1991-1992.

Giacché le norme ambientali, per il rispetto delle quali i predetti investimenti per 10 miliardi di ITL erano previsti, erano state adottate nel luglio 1990, ne conseguiva che non era soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 3 della predetta decisione, secondo la quale possono essere autorizzati soltanto aiuti a favore di impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore delle disposizioni ambientali in questione.

D'altra parte, la Commissione nutriveva seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di un'altra parte dei notificati investimenti, per circa 4 miliardi di ITL, finalizzati alla riduzione della polverosità e dei rumori grazie alla ripavimentazione di strade e piazzali all'interno del sito industriale. La Commissione riteneva, infatti, che questo tipo di intervento non potesse essere considerato ammissibile ai sensi dell'articolo 3 della menzionata decisione, in quanto le strade ed i piazzali all'interno di un sito siderurgico non sembravano corrispondere al concetto di «impianti» di cui al citato articolo.

La Commissione decideva di non sollevare obiezioni in merito agli aiuti previsti per i restanti 23,94 miliardi di ITL.

II

La Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni in merito al procedimento avviato, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio del procedimento stesso.

Con lettera del 17 ottobre 1996, la BISPA (The British Iron and Steel Producers Association) ha comunicato alla Commissione le proprie osservazioni, che sono state quindi trasmesse alle autorità italiane con lettera del 23 dicembre 1996.

Nelle predette osservazioni la BISPA è intervenuta per esprimere il suo sostegno all'avvio del procedimento deciso dalla Commissione. In particolare, essa ha sostenuto che per gli impianti installati nel biennio 1991-1992 nessun aiuto poteva essere autorizzato giacché, rispetto a tali impianti, le norme ambientali erano già entrate in

(1) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.

(2) GU C 273 del 19. 9. 1996, pag. 4.

vigore nel 1990. Quanto agli aiuti concernenti la pavimentazione di strade e piazzali, essi non riguardavano degli impianti, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del codice degli aiuti, poiché conformemente all'interpretazione datane dalla Commissione, possono intendersi per impianti esclusivamente i macchinari e le attrezzature.

BISPA domandava quindi alla Commissione di dichiarare l'incompatibilità con il mercato comune del carbone e dell'acciaio degli aiuti in questione, in forza dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA.

III

In risposta all'avvio del procedimento, nonché alle osservazioni presentate dai terzi, il governo italiano, con lettera del 20 ottobre 1997, dopo aver preso atto della posizione della Commissione, ha ridefinito gli investimenti eleggibili di cui alla notificazione in parola, nonché gli aiuti previsti, dichiarando, da una parte, di ritirare quelli contestati dalla Commissione, per 14 miliardi di ITL di interventi e, d'altra parte, domandando l'autorizzazione a concedere gli aiuti per un ammontare di 7,2 miliardi di ITL per gli altri investimenti non contestati nella decisione di avvio del procedimento.

Risulta d'altra parte dagli atti che, tra gli investimenti notificati, alcuni permetteranno di migliorare significativamente la tutela ambientale. È il caso, in particolare, dell'installazione «Still» per la pulizia delle acque usate (NH_3 5 mg/l e H_2S 0,2 mg/l, mentre il limite fissato dalle disposizioni italiane vigenti in materia è di 15 mg/l nel primo caso e 1 mg/l nel secondo); lo stesso dicasi per il progetto di depolverazione primaria delle installazioni dell'agglomerazione (polveri 25 mg/m³ e No_x 250 mg/m³, mentre il limite fissato dalle disposizioni italiane è di 50 mg/m³ e di 400 mg No_x).

Conseguentemente, il governo italiano ha domandato di essere autorizzato a concedere aiuti per un importo pari a 7,2 miliardi di ITL per gli altri investimenti per la protezione dell'ambiente non contestati in occasione dell'apertura del procedimento, ammontanti a 23,94 miliardi di ITL (¹).

A questo proposito la Commissione osserva che, ogniqualvolta un'impresa siderurgica decida di osservare per la tutela ambientale norme più rigorose di quelle fissate dalla normativa nazionale, per ottenere la maggiorazione dell'aiuto di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per la tutela dell'ambiente, l'investitore è tenuto, tra l'altro, a dimostrare di aver deciso liberamente di osservare le norme più rigorose, che richiedono investimenti aggiuntivi, ossia che esiste una soluzione meno onerosa, conforme alle prescrizioni minime di protezione ambientale imposte dalle disposizioni nazionali.

D'altra parte, e contrariamente alla metodologia di calcolo indicata dall'Italia per la quale la maggiorazione dell'aiuto prevista dai predetti orientamenti comunitari va calcolata

sulla totalità dell'investimento ambientale, la Commissione reputa che, alla luce dei menzionati orientamenti, la maggiorazione de qua può essere applicata esclusivamente alla parte degli investimenti ambientali eccedenti l'investimento necessario per conformarsi alle norme ambientali minime.

Orbene, si evince dagli elementi trasmessi che, nella fattispecie, gli investimenti ambientali eccedenti quelli necessari all'impresa per conformarsi alle norme minime previste dalla pertinente legislazione italiana in materia ambientale, equivalgono a 17,2 miliardi di ITL, in particolare per la depolverazione dell'impianto di agglomerazione, per cui è prevista una spesa di 8 miliardi anziché 1,5; per le installazioni ecologiche per la cokeria, per la quale saranno spesi 9 miliardi anziché 2; per le installazioni ecologiche volte ad eliminare le polveri dei nastri trasportatori, nonché del parco di stoccaggio del carbone e degli altri minerali (1 miliardo di investimenti aggiuntivi); oppure, infine, per ridurre il tasso di NH_3 nelle acque utilizzate per il ciclo produttivo (800 milioni di investimenti aggiuntivi).

Il rilevante ammontare delle spese addizionali per gli investimenti ambientali eccedenti quelli necessari all'impresa per conformarsi semplicemente alle norme minime previste dalla legge, trovano giustificazione principale, nel caso in esame, nel fatto che il sito siderurgico in oggetto è ubicato nel centro abitato della città di Trieste, ciò che induce Servola ad intraprendere investimenti ben superiori a quelli che sarebbero stati sufficienti per rispettare le norme ambientali vigenti.

Alla stregua delle svolte considerazioni, si deve concludere che, benché Servola, per la maggior parte degli investimenti notificati, avrebbe potuto contenerne l'ammontare pur osservando le norme ambientali prescritte dalla legislazione italiana, nondimeno l'ammontare degli aiuti proposti non può essere accettato. L'indicata maggiorazione, diversamente da quanto proposto dall'Italia, non può tenere conto della totalità degli investimenti, bensì solo della parte eccedente l'investimento necessario per il rispetto delle norme minime. Di conseguenza, l'aiuto pubblico non potrà superare complessivamente 6,171 miliardi di ITL, ossia 5,160 miliardi d'aiuto (pari al 30 % di 17,2 miliardi d'investimenti), più 1,011 miliardi di aiuto (pari al 15 % dei restanti 6,740 miliardi d'investimenti).

La Commissione osserva, infine, che nella fattispecie alcun'altra maggiorazione dell'aiuto può essere autorizzata, in particolare ci si riferisce a quella prevista per le PMI, giacché Servola impiegava, al 31 dicembre 1997, 746 persone.

IV

Avendo preso atto della decisione irrevocabile delle autorità italiane di ritirare gli aiuti oggetto di contestazione da parte della Commissione nella propria decisione di avvio

(¹) Progetto base 37 940 miliardi di ITL
Investimenti esclusi - 14 000 miliardi di ITL
Totale = 23 940 miliardi di ITL.

del procedimento, la presente decisione riguarda esclusivamente i restanti interventi finanziari pubblici progettati, i quali, essendo stati ritenuti compatibili con le norme ambientali comunitarie in vigore al momento della notificazione, non avevano sollevato obiezioni da parte della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto di Stato per investimenti ambientali progettate dalla regione Friuli-Venezia Giulia in favore di Servola SpA nei limiti di un ammontare massimo lordo di 6,171 miliardi di ITL sono compatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione dell'entità degli aiuti effettivamente concessi a Servola SpA, al fine di permetterle di verificare che l'indicato ammontare di aiuti non sia oltrepassato.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1998

riguardante un aiuto concesso dal Land Bassa Sassonia (Germania) a favore dell'impresa Georgsmarienhütte GmbH

[notificata con il numero C(1998) 2556]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/227/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore dell'industria siderurgica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

dopo aver dato la possibilità ai terzi interessati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della citata decisione, di formulare osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Il 15 luglio 1997, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA riguardante il versamento di un importo di 61,64 milioni di DEM da parte del Land Bassa Sassonia a favore di Georgsmarienhütte «GmbH» (qui di seguito «GMH») per lo smaltimento di polveri d'altoforno.

I terzi interessati sono stati informati con una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, a seguito della quale sono pervenute le osservazioni dell'impresa Maxhütte Stahlwerke, della UK Steel Association e della Rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea. La Germania ha preso posizione sul procedimento con lettera del 13 ottobre 1997 e sulle osservazioni dei terzi con lettera del 13 marzo 1998. Il 13 luglio 1998 la Germania ha trasmesso la sua posizione definitiva.

II

La GMH è stata costituita nell'aprile del 1993 quando la Klöckner Edelstahl GmbH (Duisburg), controllata dalla Klöckner Werke AG, è stata venduta nell'ambito di un «management by out». L'11 dicembre 1992, la Klöckner Werke AG aveva presentato domanda di concordato

preventivo. La procedura di concordato è stata avviata in data 5 maggio 1993. In data 15 giugno 1993, il tribunale ha omologato il concordato che ha consentito di ridurre l'indebitamento dell'impresa nella misura del 40 % (circa 1,46 miliardi di DEM).

La nuova direzione della GMH ha deciso, nel quadro di una ristrutturazione, di sostituire l'altoforno e il convertitore esistenti con un nuovo forno ad arco voltaico. Nel luglio 1993, la Germania ha notificato al riguardo un progetto di aiuto, anche a titolo di ricerca e sviluppo, per un importo di 32,5 milioni di DEM, destinato a coprire una parte dei costi di ricerca relativi ad una nuova tecnologia economicamente valida per il riciclaggio delle vecchie polveri in un forno ad arco voltaico. Attualmente le polveri degli altiforni vengono, ad esempio, depositate in miniere disattivate, quando hanno un tenore di zinco troppo elevato, e sono successivamente riutilizzate nei processi produttivi dell'industria siderurgica.

Nell'ambito di un procedimento in base all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, che introduce norme comunitarie in materia di aiuti a favore della siderurgia⁽³⁾, avviato nel novembre 1993⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato la decisione 95/437/CECA⁽⁵⁾, con cui ha autorizzato un aiuto di 15,243 milioni di DEM. In detta decisione la Commissione ha constatato che i costi per la costruzione del forno ad arco voltaico e dell'impianto di abbattimento delle polveri per un importo di 62,7 milioni di DEM non erano ammessi a contributo.

III

L'impresa GMH produce acciai, ivi compresi acciai speciali e di qualità. Fino al settembre 1994, l'acciaio grezzo veniva prodotto in un impianto dotato di altoforno e di convertitore. La polvere prodotta dal convertitore e contenente ferro, zinco, carbone e vari metalli pesanti veniva recuperata. Dal settembre 1994 l'impresa produce l'acciaio in un forno ad arco voltaico.

⁽¹⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 323 del 24. 10. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU C 71 del 9. 3. 1994, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 37.

Successivamente alla domanda di concordato preventivo presentata alla fine del 1992, il Land Bassa Sassonia si è impegnato a garantire lo smaltimento delle polveri stoccate nel sito di GMH. I nuovi soci di GMH avevano manifestato l'intenzione di sostituire l'altoforno esistente con un forno ad arco voltaico nel quale però non era possibile, allo stato della tecnica, riciclare a condizioni economicamente valide le polveri recuperate dai filtri del convertitore.

Il Land Bassa Sassonia ha incaricato quindi la società Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (qui di seguito «Nileg»), di cui ha il pieno controllo, di provvedere al riciclaggio e allo smaltimento delle polveri, versandole a tal fine un importo di 69,14 milioni di DEM. Nel febbraio 1994, Nileg ha firmato un contratto con GMH incaricandola, in quanto originaria produttrice e detentrica delle polveri, di smaltire le polveri riciclandole nel quadro di una nuova tecnologia messa a punto attraverso il citato progetto di ricerca e sviluppo. A tal fine Nileg ha versato a GMH un importo di 61,64 milioni di DEM in tre rate:

- marzo 1994: 21,82 milioni di DEM,
- novembre 1994: 18 milioni di DEM,
- febbraio 1995: 21,82 milioni di DEM.

Nello stesso tempo (febbraio 1994), GMH ha ceduto a Nileg vari beni immobili, ivi incluso il sito di Westerkamp in cui erano state depositate le polveri, ad un prezzo complessivo di vendita di 14,5 milioni di DEM. Il valore globale contabile dei beni immobili era stato indicato in 38,996 milioni di DEM, il che significa che il terreno di Westerkamp è stato venduto con una perdita di 24,496 milioni di DEM (prezzo negativo di vendita). Il valore dei beni immobili venduti, escluso il sito di Westerkamp, è stato successivamente confermato da una perizia esterna nel 1998, commissionata dalle autorità tedesche.

IV

Nell'ambito del presente procedimento, sono pervenute le osservazioni della Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, della UK Steel Association e della Rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea, che vanno tutte nel senso che l'esonero dall'obbligo di smaltire e riciclare le polveri industriali rappresenta un aiuto a favore di GMH, e precisamente un aiuto al funzionamento vietato dal codice degli aiuti alla siderurgia.

Secondo la Rappresentanza permanente britannica, il pagamento in questione è stato effettuato per rendere l'impresa più attraente per un eventuale compratore. La Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH ha menzionato nelle sue osservazioni un contratto fra GMH e l'impresa Relux, che prevede il pagamento, da parte di GMH, di un importo di 108 DEM/tonnellata a Relux per lo smaltimento delle polveri. Dopo un'analisi comparativa del

prezzo complessivo da pagare a Relux per lo smaltimento di 150 000 tonnellate di polveri, la Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH ha concluso che Nileg ha pagato 43,8 milioni di DEM di troppo a GMH.

V

In una precedente corrispondenza, il governo tedesco aveva sostenuto che l'importo di 61,64 milioni di DEM era stato pagato da Nileg alla GMH nell'ambito di un normale contratto di servizi per un eventuale smaltimento delle polveri nel sito di Westerkamp, e che perciò tale pagamento non implicava elementi di aiuto.

Secondo le autorità tedesche, non esisteva un obbligo legale di GMH di riciclare le polveri (le quali possono restare nel sito di Westerkamp o essere depositate in vecchie miniere), e che è stata la Nileg, in quanto impresa pubblica e proprietaria del terreno in cui sono depositate le polveri, a volere il riciclaggio delle polveri per motivi ambientali.

L'importo pagato da Nileg a GMH nell'ambito di questo contratto sarebbe anzi inferiore alle spese che GMH si è assunta accettando di partecipare a questo progetto, dato che per il forno ad arco voltaico è stato pagato un prezzo più elevato, appunto per consentire il reimpiego delle polveri e che anche i costi di funzionamento di questo forno speciale sono molto più alti, soprattutto per i consumi di elettricità, rispetto a quelli di un altoforno tradizionale. Inoltre l'impresa andrebbe incontro ad ulteriori spese elevate qualora dovesse riadattare l'altoforno esistente alle sue normali esigenze produttive.

L'importo di 61,64 milioni di DEM pagato da Nileg è stato utilizzato per coprire i costi supplementari del forno ad arco voltaico (17 milioni di DEM) ed i costi di riciclaggio fino al 1996 (55 milioni di DEM). Nel frattempo GMH ha informato Nileg che il costo del riciclaggio non poteva essere ridotto a molto meno di 400 DEM/t ed ha quindi sospeso tale attività. Inoltre GMH ha chiesto a Nileg di rivedere al ribasso l'iniziale prezzo contrattuale; tale richiesta non è stata accolta per mancanza di risorse finanziarie. Infine, GMH ha sostenuto che nel primo semestre del 1997, a causa delle particolarità del forno ad arco voltaico, aveva avuto 2,5 milioni di DEM di costi di funzionamento supplementari nell'ambito della propria attività produttiva.

Nella lettera del 26 giugno 1998, le autorità tedesche hanno sostenuto che GMH dovrebbe avere la facoltà di trattene un importo corrispondente ai costi supplementari da essa incorsi, non trattandosi di aiuti, e hanno concluso che un importo di 38,586 milioni di DEM poteva essere qualificato come aiuto versato a favore di GMH. Da questo importo avrebbe però dovuto essere detratto il prezzo di vendita negativo, dopo la risoluzione della vendita del sito di Westerkamp.

Per quanto riguarda le osservazioni dei terzi, la Germania ribadisce la sua posizione secondo cui GMH non aveva l'obbligo legale di riciclare le polveri e che quindi non si può parlare di aiuti. Per quanto riguarda l'argomento della Rappresentanza permanente britannica di un «incentivo» per un potenziale acquirente, la Germania ha sottolineato che la GMH è stata costituita nell'aprile 1993, mentre l'importo in questione è stato pagato nell'ambito di un contratto stipulato con la nuova impresa GMH in epoca successiva. In merito alle osservazioni della Neue Maxhütte Stahlhütte GmbH sul contratto con Relux, le autorità tedesche hanno osservato che i dati su cui sono basati i commenti non sono pertinenti, in quanto il contratto Relux riguarda soltanto le nuove polveri prodotte da GMH, le spese di trasporto non sono incluse nel prezzo contrattuale ma sono a carico di GMH e il quantitativo di polveri non ammonta a 150 000 tonnellate bensì a 300 000 tonnellate.

Con telecopia del 10 e 13 luglio 1998, le autorità tedesche hanno tuttavia informato la Commissione che la vendita del terreno di Westerkamp a Nileg sarà risolta e che GMH rimborserà a Nileg l'importo di 61,64 milioni di DEM, dopo deduzione del prezzo di vendita di Westerkamp di circa 37 milioni di DEM. La lettera del 26 giugno 1998 non doveva pertanto essere presa in considerazione. Inoltre la Germania ha comunicato che la GMH resta responsabile, dal punto di vista ambientale, dello smaltimento/riciclaggio delle vecchie polveri.

VI

GMH è un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA, i cui prodotti rientrano nell'allegato I, e che è pertanto soggetta alle disposizioni del trattato CECA e della decisione n. 2496/96/CECA (codice degli aiuti all'industria siderurgica).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata decisione, la Commissione deve essere informata in tempo utile per potersi pronunciare su tutti i progetti di aiuti a favore di imprese siderurgiche. La nozione di «aiuto» ricomprende anche i trasferimenti di risorse pubbliche degli Stati membri, degli enti territoriali o di altri organismi pubblici a favore delle imprese sotto forma di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe (come i prestiti obbligazionari convertibili o i prestiti concessi a condizioni diverse da quelle del mercato, o la cui remunerazione o il cui rimborso è almeno parzialmente in funzione dei risultati finanziari dell'impresa, comprese le garanzie sui prestiti ed i trasferimenti di beni immobili), che non possono essere considerati come veri apporti di capitale di rischio conformemente alla normale prassi d'investimento in una economia di mercato.

Secondo il diritto comunitario e il diritto tedesco, si applica il principio «chi inquina paga», secondo il quale il produttore o il detentore dei rifiuti è responsabile della loro eliminazione nel rispetto delle norme ambientali. La

responsabilità del soggetto inquinante implica in linea di massima un obbligo di agire e non solo un obbligo di pagare. Il produttore dei rifiuti può naturalmente incaricare un terzo qualificato dello smaltimento dei rifiuti per suo conto, dietro compenso. L'obbligo del produttore prescinde dalla sua situazione finanziaria. Anche se ha difficoltà finanziarie ed ha chiesto il concordato preventivo per negoziare la tacitazione parziale dei suoi creditori, colui che inquina è sempre tenuto ad eliminare, secondo le norme, i rifiuti da lui prodotti.

Se il produttore dei rifiuti non adempie a tale obbligo, le autorità possono emanare un decreto d'ingiunzione e, se l'impresa non provvede, lo Stato può incaricarsi dello smaltimento addebitandone i costi all'impresa che li ha causati. In questo caso lo Stato assume il rischio di una eventuale insolvenza dell'impresa, ma il fatto che un soggetto non sia in grado di pagare i suoi debiti nei riguardi dello Stato non significa che allo Stato incomba una responsabilità sussidiaria per tali obblighi. Poiché GMH era stata costituita nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, essa è subentrata anche negli obblighi in materia ambientale della vecchia impresa. L'esonero di GMH da tali obblighi ambientali costituisce pertanto un aiuto di Stato.

L'esonero di un'impresa dall'obbligo generale di smaltire o riciclare a norma di legge le proprie polveri industriali costituisce un aiuto di Stato. Un concorrente viene in questo modo esentato da determinati costi di produzione, il che equivale ad un aiuto al funzionamento ai sensi del punto 1.5.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente. L'entità di tale aiuto di Stato deve essere in questo caso determinata, in linea di massima, sulla base dei costi normalmente sostenuti per lo smaltimento o il riciclaggio dei rifiuti in questione.

Nel presente caso, il Land Bassa Sassonia ha assunto la responsabilità dello smaltimento delle polveri industriali derivanti dalla produzione siderurgica di GMH. L'impresa GMH ha in tal modo beneficiato dello sgravio dei costi di smaltimento di tali polveri. Inoltre il Land ha versato alla società GMH, tramite la Nileg, un importo di 61,64 milioni di DEM per il riciclaggio delle polveri che l'impresa stessa aveva prodotto e che avrebbe dovuto provvedere a smaltire o a riciclare a proprie spese.

Il fatto che GMH abbia ceduto alla società Nileg il terreno su cui erano state depositate le polveri ad un prezzo negativo di 24,496 milioni di DEM potrebbe essere considerato come un trasferimento degli obblighi ambientali da parte di GMH a Nileg soltanto qualora il prezzo negativo pagato avesse coperto il costo complessivo degli adempimenti ambientali. Non è condivisibile l'argomento delle autorità tedesche secondo cui il terreno su cui sono depositate le polveri e di proprietà di un'impresa pubblica, in quanto tale responsabile del riciclaggio, per cui qualsiasi pagamento effettuato in relazione a tale operazione non costituisce un aiuto.

Dopo aver valutato il terreno ad un prezzo negativo di 24,496 milioni di DEM, importo che potrebbe equivalere al costo del risanamento del terreno stesso, GMH ha percepito la somma di 61,64 milioni di DEM, da parte di Nileg, al fine di riciclare le polveri da essa prodotte, utilizzando la nuova tecnologia per la quale aveva già ricevuto aiuti a titolo di ricerca e sviluppo.

L'esonero dalle spese per il riciclaggio delle polveri industriali da parte dello Stato costituisce un aiuto di Stato. L'esatto ammontare del presumibile aiuto non è noto, poiché il riciclaggio non è stato effettuato e non si conoscono pertanto i costi complessivi di questa operazione. Finora sono stati versati 61,64 milioni di DEM per questo progetto.

Tuttavia, come comunicato dalle autorità tedesche con telecopia del 10 luglio 1998, la vendita del sito di Westerkamp dovrebbe essere annullata, per cui l'obbligo del riciclaggio delle polveri e del risanamento del sito permane a carico di GMH. Dopo la conferma formale della risoluzione della vendita del terreno, verrà meno l'elemento di aiuto corrispondente all'esonero dagli adempimenti di legge in materia ambientale.

L'importo di 61,64 milioni di DEM versato dalla Nileg non può essere considerato un aiuto in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia di protezione dell'ambiente (un miglioramento nella protezione ambientale non ha avuto luogo) poiché GMH non ha provveduto al riciclaggio delle polveri, né lo farà in futuro poiché tale operazione si è rivelata economicamente inopportuna. Non si può neppure invocare l'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo, dato che la Commissione ha già autorizzato, con la decisione 95/437/CECA, l'importo massimo consentito per questo tipo di progetti.

La Germania ha comunicato alla Commissione che GMH e Nileg risolveranno il contratto di vendita riguardante il terreno di Westerkamp e convengono che la responsabilità per il risanamento del terreno resta a carico di GMH. In caso di effettiva risoluzione della vendita, il prezzo negativo al quale GMH ha venduto il sito di Westerkamp a Nileg (24,496 milioni di DEM) può essere scomputato dall'importo di 61,64 milioni di DEM. Se il terreno di Westerkamp non fosse stato incluso nella vendita dei beni immobili, GMH avrebbe potuto realizzare con la cessione degli altri elementi patrimoniali un importo superiore di 24,496 milioni di DEM. Il valore di mercato di tali cespiti è stato confermato da una perizia indipendente effettuata su richiesta delle autorità tedesche nel giugno 1998. Ciò significa che, dopo la vendita del terreno di Westerkamp, GMH risulta avere beneficiato di un aiuto indebito di 37,144 milioni di DEM.

Tale aiuto rappresenta un aiuto al funzionamento non previsto dalla decisione n. 2496/96/CECA. Gli aiuti al funzionamento a favore delle imprese siderurgiche del

settore CECA non possono essere considerati compatibili con il mercato comune. GMH è perciò tenuta a restituire tale aiuto, maggiorato degli interessi, in modo da ripristinare le condizioni di mercato preesistenti.

VII

In conclusione, un importo netto di 37,144 milioni di DEM, di cui ha beneficiato GMH nel quadro del contratto stipulato con Nileg, previa detrazione del prezzo negativo della cessione del terreno di Westerkamp, e a condizione che tale vendita sia risolta, costituisce un aiuto di Stato. In considerazione del tipo di costi finanziati con questo aiuto si tratta in realtà di un aiuto al funzionamento che in quanto tale è incompatibile sia con la decisione n. 2496/96/CECA che con il trattato CECA. L'aiuto deve essere pertanto soppresso e l'impresa interessata deve restituire l'importo di cui ha beneficiato.

La restituzione deve essere effettuata secondo le procedure e le disposizioni del diritto tedesco, ivi compresi gli interessi calcolati dalla data di erogazione sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali. Tale misura è necessaria per ripristinare la situazione esistente prima dell'erogazione dell'aiuto, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa ha beneficiato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di 61,64 milioni di DEM concesso dalla Germania tramite la «Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft mbH» alla «Georgsmarienhütte GmbH» è stato versato illegalmente senza notificazione preventiva alla Commissione a norma dell'articolo 6 della decisione n. 2496/96/CECA. L'aiuto è incompatibile sia con il trattato CECA che con il mercato comune, poiché non è conforme ai requisiti previsti dalla decisione n. 2496/96/CECA ai fini di una deroga in base all'articolo 4 del trattato CECA.

Articolo 2

La Germania sopprime l'aiuto di cui all'articolo 1 e ne esige la restituzione entro due mesi dalla notificazione della presente decisione.

In caso di risoluzione della vendita del sito di Westerkamp, come preannunciato dalle autorità tedesche nella loro ultima lettera, l'aiuto da restituire è ridotto di 24,496 milioni di DEM ed ammonterà quindi a 37,144 milioni di DEM.

La restituzione viene eseguita secondo le procedure e le disposizioni del diritto tedesco, ivi compresi gli interessi calcolati dalla data di versamento dell'aiuto, sulla base del tasso di interesse corrispondente al tasso di riferimento applicato ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali alla data di versamento dell'aiuto.

Articolo 3

La Germania notifica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi e fornisce la prova che la vendita del terreno di Westerkamp alla Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft mbH è stata risolta in

modo che si possa tener conto di questo elemento ai fini dell'ammontare dell'aiuto da restituire.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1999

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione nella Comunità di cavalli registrati provenienti da talune zone dell'Arabia Saudita

[notificata con il numero C(1999) 496]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/228/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/622/CE della Commissione⁽³⁾, contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che con la decisione 92/160/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/685/CE⁽⁵⁾, la Commissione ha fissato la regionalizzazione di taluni paesi terzi ai fini delle importazioni di equidi;

considerando che le decisioni della Commissione 92/260/CEE⁽⁶⁾, 93/195/CEE⁽⁷⁾ e 93/197/CEE⁽⁸⁾, tutte modificate da ultimo dalla decisione 98/594/CE⁽⁹⁾ hanno stabilito le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione sanitaria necessarie per l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati;

considerando che una missione comunitaria della Commissione effettuata in Arabia Saudita ha permesso di constatare che la situazione zoonosanitaria in tale paese sembra essere tenuta sotto controllo in modo soddisfacente da parte dei servizi veterinari e che il movimento di equidi da talune parti del territorio verso il resto del paese sembra in particolare essere controllato in maniera efficiente;

considerando che le autorità veterinarie dell'Arabia Saudita si sono impegnate per iscritto a notificare entro 24 ore a mezzo telex, telegramma o fax alla Commissione

e agli Stati membri la comparsa di una delle malattie infettive contagiose degli equidi elencate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, la cui notifica è obbligatoria nel paese nonché, entro un termine adeguato, qualunque modifica delle norme applicabili alle importazioni di equidi o alla loro vaccinazione;

considerando che un'analisi serologica effettuata nell'intero territorio dell'Arabia Saudita ha permesso di considerare il paese esente da almeno sei mesi dalla morva e dalla durina, che inoltre non sono mai comparse l'encefalomielite equina venezuelana né la stomatite vescicolosa, mentre l'esame serologico ha permesso di accertare la presenza di arterite virale equina;

considerando che tenendo conto dei risultati della suddetta indagine, alcune parti dell'Arabia Saudita sono risultate esenti dalla peste equina per più di due anni e che la vaccinazione contro questa malattia è stata ufficialmente vietata e non è stata effettuata nel paese negli ultimi dodici mesi; che tuttavia alcune parti dell'Arabia Saudita non possono essere considerate esenti da tale malattia;

considerando che le competenti autorità dell'Arabia Saudita hanno comunicato alla Commissione l'approvazione ufficiale di un centro di quarantena protetto dagli insetti nei pressi di Riad e hanno fornito un elenco delle firme di ufficiali veterinari abilitati a firmare i certificati internazionali di esportazione;

considerando che tenendo conto della situazione sanitaria di talune parti del territorio dell'Arabia Saudita, appare opportuno regionalizzare il paese in modo da permettere l'importazione di cavalli registrati nella Comunità esclusivamente dalle parti del territorio di tale paese esenti da malattie;

considerando che le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoonosanitaria del paese terzo in esame; che la presente decisione si riferisce esclusivamente ai cavalli registrati;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 296 del 5. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 286 del 23. 10. 1998, pag. 53.

considerando che per motivi di chiarezza per gli emendamenti all'elenco dei paesi terzi è opportuno utilizzare il codice del paese ISO;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, alla «colonna speciale per gli equidi» è aggiunta la seguente riga rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO relativo al paese:

«SA		Arabia Saudita		X		(¹)»
-----	--	----------------	--	---	--	-------------------

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 92/160/CEE è aggiunto il seguente testo:

«Arabia Saudita

l'intero territorio escluse le zone di protezione e sorveglianza stabilite conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE, così definite:

1. Zona di protezione

1.1. Provincia di Jizan

— l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash Shuqaiq e la strada n. 5 e a nord della strada n. 10

1.2. Provincia di Asir

— la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Kamis Mushayt a nord, eccettuati i club equestri delle basi aeree e militari

— la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Kamis Mushayt attraverso Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub con il confine con la provincia di Najran

— la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che porta da Al Utfah a Badr Al Janoub attraverso Al Fayd (provincia Najran)

1.3. Provincia di Najran

— la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riad a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a

raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah

— la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen

2. Zona di sorveglianza

2.1. Provincia di Jizan

— la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah e a nord della strada n. 10

2.2. Provincia di Asir

— i club ippici delle basi militari e aeree

— la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo Muhayil sulla strada n. 211

— la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord

— la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riad.

— la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran

2.3. Provincia di Najran

— la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo Khashm Ghurab, a 80 km da Najran, e ad ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.»

Articolo 3

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo E di cui all'allegato I è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto (¹) (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita (¹) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia (¹) (TR)».

- 2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, E, è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per la missione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, provenienti dagli Emirati arabi uniti, dal Bahrein, dall'Algeria, dall'Egitto⁽¹⁾, da Israele, dalla Giordania, dal Kuwait, dal Libano, dalla Libia, dal Marocco, da Malta, da Maurizio, da Oman, dal Qatar, dall'Arabia Saudita⁽¹⁾, dalla Siria, dalla Tunisia e dalla Turchia⁽¹⁾».

Articolo 4

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi del gruppo E dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto⁽¹⁾ (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita⁽¹⁾ (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia⁽¹⁾ (TR)».

- 2) L'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario riportato nell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti, Bahrein, Algeria, Egitto⁽¹⁾, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Malta, Maurizio, Oman, Qatar, Arabia Saudita⁽¹⁾, Siria, Tunisia, Turchia⁽¹⁾».

Articolo 5

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

- 1) L'elenco dei paesi terzi di cui al gruppo E dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Emirati arabi uniti⁽²⁾ (AE), Bahrein⁽²⁾ (BH), Algeria (DZ), Egitto⁽¹⁾⁽²⁾ (EG), Israele (IL), Giordania⁽²⁾ (JO), Kuwait⁽²⁾ (KW), Libano⁽²⁾ (LB), Libia⁽²⁾ (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman⁽²⁾ (OM), Qatar⁽²⁾ (QA), Arabia Saudita⁽¹⁾⁽²⁾ (SA), Siria⁽²⁾ (SY), Tunisia (TN)».

- 2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II, E, è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Egitto⁽¹⁾, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita⁽¹⁾ e Siria, nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Marocco, Malta, Maurizio o Tunisia».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione